Avv. Prof. Romano Vaccarella

Roma, 3 dicembre 2013

A S.E.
il Sig. Ministro della Giustizia
dott.ssa Annamaria Cancellieri
SEDE

Signor Ministro,

nella mia qualità di Presidente della Commissione Ministeriale costituita con D.M. 28 giugno-4 luglio 2013 per elaborare proposte di interventi in materia di processo civile e mediazione, sottopongo alla Sua attenzione – unitamente ad un vasto articolato contenente le proposte di interventi approvate dalla Commissione – la presente Relazione volta ad illustrare i criteri in base ai quali la Commissione ha svolto il suo compito e le ragioni ispiratrici degli interventi normativi proposti.

Sono lieto di poter premettere, a quanto verrò esponendo circa il merito degli interventi, che la Commissione ha proceduto nel suo intenso lavoro (sette riunioni plenarie da metà settembre a metà novembre) in modo coeso e sereno, attraverso dibattiti, sui temi via via affrontati, tanto serrati ed approfonditi quanto sereni, che hanno visto la costante partecipazione e collaborazione di tutti i componenti della Commissione, ciascuno mettendo a disposizione degli altri le esperienze maturate nella propria attività: di giudice di legittimità o di merito, di avvocato, di docente; il tutto con il pieno supporto del personale ministeriale guidato, con intelligenza e simpatia, dalla signora Rosalba Marzatico.

La Commissione ha concentrato il suo esame soprattutto sulle criticità – risalenti nel tempo ovvero manifestatesi in occasione delle più recenti riforme – dell'attuale disciplina del processo civile e sulle problematiche connesse alla

00186 Roma – Corso Vittorio Emanuele II, 269 - Tel. 06/68802300 – Fax 06/68212923
romano.vaccarella@legalevaccarella.it

soluzione del problema dell'arretrato, particolarmente grave presso le Corti d'Appello e la Corte Suprema di Cassazione.

La Commissione non ha mancato di dedicare la sua attenzione anche ai più rilevanti problemi concernenti il funzionamento del processo civile come disciplinato da leggi speciali e, pur astenendosi dal formulare precise proposte, non ha potuto non rilevare all'unanimità, e sottoporre alla Sua attenzione, che un settore delicatissimo del contenzioso civile - quello relativo ai giudizi di impugnazione dei licenziamenti - è oggi soggetto ad una disciplina (del tutto impropriamente definita come il "rito Fornero") che, lungi dall'assicurare la pronta ed effettiva tutela alla quale mirava, ha creato e crea gravissimi problemi applicativi: sicché la Commissione ritiene doveroso sottolineare che, in difetto di urgentissimi quanto radicali interventi, l'abrogazione totale di tale "rito", con la sola conservazione di una corsia privilegiata per la sollecita trattazione di queste cause, è di gran lunga preferibile.

Gli interventi sul processo civile, che la Commissione sottopone alla Sua attenzione, sono, nell'articolato che accompagna la presente Relazione, suddivisi nel modo seguente:

1) modifiche a disposizioni del libro I del codice (*Disposizioni generali*);

2) modifiche a disposizioni del libro II (*Del processo di cognizione*) relative al primo grado di giudizio, sia ordinario che del lavoro;

3) modifiche relative ai giudizi di appello, sia ordinario sia del lavoro, e di cassazione;

4) modifiche relative al processo di esecuzione (libro III);

5) modifiche relative ai procedimenti speciali (libro IV);

6) disposizioni volte alla soluzione del problema dell'arretrato esistente presso le Corti d'Appello e la Corte di Cassazione;

7) questioni relative alla volontaria giurisdizione.

****

1.- Gli interventi su norme del libro I mirano, in parte, a risolvere problemi che, ancorché minuti, creano rilevanti difficoltà nella quotidiana attività degli operatori (presunzione di estensione ai successivi gradi della procura al difensore: art. 83, 4° comma; potere di certificazione attribuito al difensore, con ricadute positive sul lavoro delle cancellerie: art. 84, 3° comma; riduzione ad un mese, ai soli fini del computo dei termini, della sospensione del periodo feriale, art. 155, 8° comma; innovazione, quest'ultima, che consente anche, con indubbia utilità in termini di certezza, di esprimere ove possibile in mesi, e non in giorni, i termini processuali: a tal fine si è redatta un'apposita norma).

La modifica dell'art. 112 mira a consolidare definitivamente una lettura del previgente testo – nel senso della normale rilevabilità d'ufficio delle eccezioni – faticosamente ricavata dalla dottrina e giurisprudenza prevalenti, mentre i due commi introdotti nell'art. 121 mirano a dare indicazioni, sia al giudice che alle parti, volte a favorire un costume attento non solo alla sobrietà dei rispettivi atti, ma anche alla collaborazione nella individuazione delle questioni meritevoli di trattazione scritta.

La modifica dell'art. 115, ancorché costituita dalla soppressione di sole tre parole, è in realtà la testa di ponte di una novità epocale per il processo civile italiano, perché segna il passaggio dal principio per cui la contumacia volontaria è trattata come contestazione integrale delle allegazioni della controparte (la quale

è quindi onerata della loro prova), al principio per cui la contumacia volontaria, pur restando una legittima scelta difensiva, comporta – nei giudizi aventi ad oggetto diritti disponibili – l'ammissione della verità delle allegazioni avversarie, rese pertanto non bisognose di prova.

L'attuazione di questo principio – generalmente adottato dagli ordinamenti simili al nostro, e *olim* tentata dal rito societario, ma naufragata davanti alla Corte costituzionale in quanto non coerente con l'opposto principio ispiratore del codice – ha richiesto interventi su numerose norme: dall'art. 163, 7° comma (per l'esigenza di un chiaro avvertimento al convenuto dell'effetto prodotto dalla scelta di non costituirsi in giudizio) all'art. 186 *bis* (ordinanza per il pagamento di somme non contestate con effetto, indiretto, sul corrispondente istituto del rito del lavoro, art. 423), dall'art. 291 (cautele da osservare per la dichiarazione di contumacia) all'art. 291 *bis* (decisione in contumacia) e all'art. 292 (comunicazioni al contumace circa novità intervenute dopo la mancata sua costituzione).

L'art. 115 reca altresì la precisazione del termine di decadenza dall'onere di contestazione, così risolvendosi una annosa e quanto mai dibattuta questione di estrema delicatezza ed importanza.

2.- La più rilevante innovazione proposta – oltre quella, epocale, relativa alla disciplina della contumacia – concerne la prima udienza, quella di trattazione.

La Commissione ha inteso superare l'anchilosata rigidità dell'attuale disciplina sostituendola con una che, per la sua flessibilità, sia capace di modellarsi sulle esigenze della singola controversia: una disciplina che, sfruttando l'attuale

(altrimenti eccessiva) ampiezza (almeno tre mesi) del termine a comparire, prevede – con una più che modesta (ed eventuale) contrazione del tempo concesso al convenuto per organizzare la sua difesa - che l'attore, 10 giorni prima dell'udienza ed avendone a disposizione almeno venti, introduca nel processo le allegazioni la cui necessità per lui derivi dall'attività difensiva del convenuto.

Nelle cause di non grande complessità (la grande maggioranza) ciò è sufficiente perché il giudice, già alla prima udienza, sia in grado di provvedere sulle istanze istruttorie e, ove non vi sia bisogno di assumere prove, di fissare immediatamente un'udienza per la discussione e decisione della causa ovvero di concedere subito i termini per le difese scritte e la successiva decisione.

Nelle cause di maggiore complessità, il giudice ha il potere di modulare lo svolgimento del giudizio in modo che sia garantito il pieno esercizio del diritto di difesa, ed in particolare quello non solo di concedere termini per ulteriori scritti difensivi resi talvolta necessari dalla pluralità, originaria o sopravvenuta, di parti, ma anche, e soprattutto, il potere-dovere di indicare le questioni la cui trattazione scritta gli sembri necessaria.

A coronamento di questa disciplina – la quale, per ciò solo che intende essere flessibile ed adeguata alle peculiarità ed esigenze delle singole cause, non può che fare affidamento sulla capacità del giudice di cogliere *ab initio* le questioni più rilevanti e/o decisive, e quindi sull'esigenza che già alla prima udienza il giudice conosca la causa - sono state adeguate le norme propedeutiche alla udienza di trattazione (artt. 163 *bis*, 165, 166, 167); si è razionalizzato l'art. 181, per non dare adito ad interpretazioni inutilmente barocche; si è soppressa – sostituendola con un termine per il deposito – l'inutile udienza di precisazioni delle conclusioni;

si è previsto (art. 187) che l'istanza concorde delle parti vincoli il giudice a pronunciarsi sulla idoneità concreta di questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito a definire la causa; si è potenziato lo strumento (anche rendendolo più duttile: art. 281 *sexies*) della decisione a seguito di trattazione orale.

Per alcune controversie – nelle quali il conflitto tra le parti normalmente verte più sul *quantum* che sull'*an* – si è proposto che la causa (di qui la collocazione nell'ultimo comma dell'art. 163) sia introdotta sotto forma di istanza di nomina del consulente (art. 696 *bis*), suscettibile – ove il conflitto non si sopisca – di trasformarsi in atto introduttivo del giudizio con conservazione degli effetti della domanda: l'esenzione, in questi casi, dalla obbligatorietà della mediazione, e soprattutto la delicatezza di alcune materie (segnatamente quella da responsabilità medica), hanno suggerito di privilegiare (con apposita norma di attuazione) la nomina di consulenti formatisi come mediatori.

In materia istruttoria, si è intervenuti sulla consulenza tecnica (disciplinando l'acquisizione – specie nel caso di consulenza c.d. percipiente – di atti necessari, anche se non ancora prodotti dalle parti) e sull'esibizione (prevedendo, art. 210, un potere officioso di acquisizione di atti indispensabili per la decisione).

Quanto al rito del lavoro, a ritocchi minimi (ma avvertiti come necessari dagli operatori pratici: la facoltà per l'attore, talvolta impossibilitato a lasciare traccia scritta delle sue difese dopo la memoria di costituzione del convenuto, di inserire una sua nota scritta nel verbale della prima udienza: art. 420; l'adeguamento al rito ordinario dell'avvertimento al convenuto: art. 415, 2° comma) si accompagna la rilevante novità (art. 420 *bis*) di consentire la devoluzione "pregiudiziale" alla

Corte di cassazione, con sentenza non definitiva, anche di questioni di diritto di particolare importanza: innovazione non solo in linea con la funzione riconosciuta alla Corte dall'ordinamento giudiziario ed esaltata dal D. Lgs. n. 40 del 2006, ma anche giustificata dalla speranza che in tal modo – così come attraverso un adeguato e più intenso uso dello strumento della causa-pilota, anch'esso favorito dalla riforma del 2006 con la riformulazione dell'istituto della *revisio per saltum* – sia arginato il fenomeno, esiziale per la macchina della giustizia, delle cause seriali. Pur nella consapevolezza che, a tal fine, il legislatore non può far altro che apprestare gli strumenti idonei allo scopo, la Commissione ha ritenuto di dover potenziare quello di cui all'art. 420 *bis,* in quanto esso coinvolge l'iniziativa del giudice e non soltanto la buona volontà ed il senso di responsabilità, non sempre riscontrabile nella realtà, delle parti sociali (e dei legali che le assistono) nella loro adeguata utilizzazione.

3.-

a) Le modifiche relative alle impugnazioni concernono, in primo luogo, le norme generali del capo I: relativamente alle quali si è adeguatamente affrontato il problema, assai delicato e variamente risolto da una giurisprudenza mai giunta ad un approdo consolidato, di un evento interruttivo che interviene in pendenza del termine per l'impugnazione: all'attuale, indistinta disciplina relativa a due ipotesi che presentano diverse esigenze, si propone di sostituirne una che muove dal presupposto che occorre distinguere il caso di evento che incide sulla parte che intende impugnare (nel qual caso occorre tutelarla attraverso la sospensione del termine di decadenza) dal caso di evento che colpisce la parte contro la quale

l'altra intende proporre l'impugnazione (nel qual caso è quest'ultima che deve essere tutelata dal rischio di non potere effettuare una efficace notificazione dell'impugnazione che impedisca di incorrere in decadenze: al che provvede l'art. 328 *bis* e, per le società cancellate, una integrazione dell'art. 2495 cod. civ.); si è ripristinata la corretta soluzione (art. 334) circa l'inidoneità dell'improcedibilità e della rinuncia alla impugnazione principale ad incidere sulla sorte dell'impugnazione incidentale tardiva; si è tornati (art. 336, 2° comma) alla precedente, razionale disciplina - improvvidamente modificata dalla legge n. 353 del 1990 - dell'effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione sugli atti e provvedimenti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata.

b) Relativamente all'appello, si è riscritta la norma (art. 342) sulla forma dell'appello per stroncare irragionevoli interpretazioni della formulazione adottata nel 2012 – mantenendo tuttavia ferma l'esigenza della «*indicazione specifica delle censure, in fatto o diritto, nei confronti della sentenza impugnata*» - e per adeguare al regime dell'impugnazione incidentale la riproposizione delle domande ed eccezioni non decise in primo grado di cui all'art. 346.

Nello spirito dell'intervento realizzato dal D.L. n. 83 e dalla legge di conversione n. 134 del 2012 con l'introduzione degli artt. 348 *bis* e 348 *ter*, la Commissione si è risolta a disciplinare la prima udienza del giudizio d'appello in modo da utilizzare la conoscenza della causa da parte del giudice - necessaria per valutare se emettere o non il provvedimento di inammissibilità/manifesta infondatezza di cui all'art. 348 *bis* - anche per adottare provvedimenti diversi: decisori su altre ipotesi (che oggi richiedono, irrazionalmente, la "spedizione a sentenza") di inammissibilità o improcedibilità; ovvero di accoglimento o di rigetto dell'appello.

A tal fine la Commissione ha modulato strumenti decisori diversi, dal più agile, costituito dall'ordinanza, alla sentenza *ex* art. 281 *sexies*; l'impugnabilità dell'ordinanza, quando adottata per la decisione di merito (integrale conferma della sentenza gravata), potrà investire, ovviamente, sia l'ordinanza in sé (in quanto ha rigettato l'appello) sia la sentenza di primo grado così confermata.

L'eventuale ammissione di prove in appello – evenienza che si concreterà assai più frequentemente che in passato: in particolare delle prove non ammesse in primo grado, dal momento che si propone di sopprimere la rimessione (artt: 353, 354, e, *in parte qua,* 383) al primo giudice, che davvero costituisce un "lusso" pagato a prezzo di pesanti ritardi – dovrà essere disposta con ordinanza in prima udienza (e quindi senza bisogno di previa precisazione delle conclusioni e di "spedizione a sentenza"), e potrà essere delegata non solo ad un componente del Collegio, ma anche al giudice di primo grado.

c) Relativamente al giudizio di cassazione, la Commissione ha approfonditamente dibattuto il tema del sindacato sulla motivazione - oggi ridotto all'ipotesi di "omesso esame" - che si è proposto di estendere quanto meno al caso di "grave contraddittorietà" della motivazione; dibattito che si è svolto parallelamente a quello sull'opportunità di reintrodurre in appello (art. 345) l'ammissibilità di «*prove nuove indispensabili per la decisione*», essendosi la Commissione interrogata sull'idoneità di siffatte restrizioni alla fruibilità dei mezzi di impugnazione a fungere da strumenti deterrenti e deflattivi e, conseguentemente, sull'opportunità di insistere in questo indirizzo restrittivo. Pur essendo leggermente prevalente nella Commissione l'orientamento favorevole alle soluzioni più "liberali" si è tuttavia ritenuto che – proprio per il fondamentale

carattere di indirizzo di politica legislativa della questione - il ribaltamento delle soluzioni adottate dai provvedimenti del 2012 (D.L. n. 83 e L. n. 134) esigesse una più ampia, anche se non unanime, condivisione nella Commissione: mentre unanime è stato l'auspicio che la Corte di cassazione adotti orientamenti che non precludano, a fronte di evidenti e gravi carenze della motivazione, la loro censura adottando una lettura "liberale" dei vizi della sentenza e del procedimento di cui al n. 4 dell'art. 360, e quindi l'auspicio che non abdichi al suo ruolo di controllore (anche) dell'osservanza "sostanziale", e non meramente formale ed apparente, del fondamentale precetto di cui all'art. 111, 6° comma, Cost:.

Al fine di eliminare ogni base normativa ad orientamenti giurisprudenziali particolarmente restrittivi, dei quali anche recentemente il Primo Presidente della Corte di cassazione ha auspicato il totale superamento, si è precisato nell'art. 366 che per soddisfare il requisito dell'autosufficienza non si richiede altro che l'indicazione del luogo e tempo della produzione del documento, ed in nessun caso la trascrizione nel ricorso dei documenti prodotti in giudizio; si è prevista, nell'art. 372, la possibilità di documentare - il che è essenziale perché non sia vanificata la rilevabilità *ex officio* - il sopravvenuto giudicato (ipotesi particolarmente ricorrente nei giudizi tributari, dove l'esigenza di impugnare più atti tra loro connessi non di rado consente il formarsi del giudicato su questioni pregiudiziali che, tuttavia, non può esser fatto valere nei giudizi, già pendenti in cassazione, aventi ad oggetto atti dipendenti); si è anche previsto che, nella pubblica udienza, il P.G. esponga prima dei difensori le sue conclusioni (art. 379) e che le depositi, nei procedimenti camerali, prima che le parti depositino la loro memoria (art. 380 *bis*).

L'innovazione più rilevante che si propone, tuttavia, è costituita – attraverso la modifica dell'art. 375 (e, *in parte qua*, 376) - dalla generalizzazione della trattazione in camera di consiglio dei ricorsi assegnati alle sezioni semplici: meccanismo che, mentre agevola il lavoro della Corte sottraendolo alla "strozzatura" dell'udienza, non comprime il diritto di difesa delle parti, le quali non soltanto possono chiedere la trattazione in udienza dei ricorsi che presentino questioni di diritto di particolare importanza (anche per la loro novità), ma possono interloquire sulla relazione (o "opinamento") con la quale il relatore esterna la decisione che proporrà al Collegio. La tendenziale generalizzazione di questo "modulo decisorio" sembra notevolmente più utile alle parti non solo per l'accelerazione che imprime alla definizione dei ricorsi, ma anche perché non è seriamente contestabile che la possibilità di interloquire per iscritto durante l'*iter* formativo della decisione discutendo il progetto di decisione predisposto dal relatore costituisce uno strumento per l'esercizio del diritto di difesa assai più efficace che non la discussione orale, svolta in udienza ignorando l'orientamento del relatore.

La difficoltà, dopo lunghi anni dall'inizio del processo, di reperire la parte - alla quale notificare "personalmente" nel termine di decadenza di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza, la citazione in riassunzione davanti al giudice di rinvio - ha indotto la Commissione a proporre di modificare l'art. 392 nel senso di consentire che l'atto sia notificato all'avvocato costituito davanti alla Corte; il n. 5 dell'art. 395, poi, è stato modificato per adeguarlo a quanto già dispone l'art. 829 n. 8; gli artt. 436 e 436 *bis* sono stati adeguati a quanto si è previsto per l'appello che si svolge con il rito ordinario.

4.- Gli interventi proposti relativamente al libro III, del processo di esecuzione, "viaggiano" su due livelli: alla Commissione sono apparsi urgenti ed indilazionabili interventi "minimi" su istituti oggi gravemente, per così dire, "sofferenti", o per inadeguatezza di disciplina o per oggettiva incertezza della stessa; altri interventi, assai più complessi ed incisivi, sono proposti con un articolato assai più ampio ed impegnativo, che coinvolge alcune decine di norme.

a) Al primo gruppo di interventi appartiene certamente il pignoramento presso terzi, la cui recente modifica (legge n. 228 del 24 dicembre 2012) ha sollevato, con le osservazioni critiche della unanime dottrina, pesanti dubbi di legittimità costituzionale. Mantenendo ogni possibile agilità allo strumento con cui al terzo, *debitor debitoris*, deve necessariamente essere consentito di contestare l'esistenza o l'entità del suo debito (anche se non ha provveduto a rendere la dichiarazione), si è prevista esplicitamente la natura di titolo esecutivo dell'ordinanza di assegnazione del credito, ma si è consentito al terzo di proporre opposizione entro venti giorni dalla sua notificazione come titolo esecutivo (art. 479) utilizzando l'agile art. 617 (avvertendo il terzo che, se non rende la dichiarazione, corre il rischio di doversi difendere da un titolo esecutivo: art. 543, n. 4). Si è anche colmata la lacuna creatasi per il mancato intervento del legislatore a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 506 del 2002 in tema di pignorabilità delle pensioni, prevedendo che essa riguardi il quinto di quanto supera il doppio della pensione sociale (art. 545, quinto comma).

Nell'art. 615 si è chiarito che il giudice dell'opposizione al precetto può disporre, se già iniziata, la sospensione dell'esecuzione con ordinanza reclamabile

(precisando, nell'art. 624, secondo comma, che il reclamo si propone al tribunale monocratico nel caso di sospensione disposta dal giudice di pace) e che il giudice dell'esecuzione deve solo prendere atto di tale provvedimento; si è altresì chiarito che l'estinzione da mancata attivazione, dopo la sospensione, del giudizio di opposizione all'esecuzione non opera nel caso di intervento di creditori muniti di titolo esecutivo, così come non opera nel caso di rinuncia del creditore procedente; si è infine proposta una nuova norma (art. 630 *bis*) che prevede l'estinzione della procedura quando, per l'inanità dei tentativi di vendere il bene pignorato, essa si riveli uno strumento idoneo soltanto a danneggiare il debitore senza alcuna utilità per il creditore. Si è, in tal modo, scelto di generalizzare un istituto – fino ad oggi presente nell'espropriazione esattoriale ed in quella mobiliare – attraverso il quale si delinea un orizzonte temporale e funzionale del processo esecutivo, oltre il quale è (più che inutile) dannoso sia per le parti che per l'Ufficio che esso si trascini nonostante l'evidenza dell'impossibilità di approdare ad un risultato utile.

Si è infine razionalizzata la disciplina – oggi tanto farraginosa da rendere "eterne" le procedure – dell'espropriazione della quota di beni indivisi; e, in merito alla frequente ipotesi di espropriazione della quota di un coniuge in comunione legale, prospettando un articolato alternativo, a seconda che si voglia prescindere oppur no dal consolidato approdo ermeneutico giurisprudenziale della sua qualificazione di comunione "senza quote".

b) La Commissione si è inoltre pronunciata a favore di un più complesso e radicale intervento – che viene sottoposto alla Sua attenzione separatamente nell'articolato che accompagna la presente Relazione – il quale prevede: a) una

complessa disciplina – che risulta essere stata già vagliata da un ramo del Parlamento – della ricerca dei beni da pignorare, utilizzando le banche dati attraverso l'ufficiale giudiziario, previa autorizzazione del presidente del tribunale (l'articolato prevede l'inserimento di un articolo 492 *bis*, e di numerose norme nelle disposizioni di attuazione); b) un incremento delle competenze dell'ufficiale giudiziario, della cui opera il giudice può usufruire anche per ispezioni e per la vendita forzata dei beni mobili); c) la soppressione dell'incanto quale strumento per l'alienazione dei beni pignorati e la sua sostituzione con la "vendita competitiva", capace di rendere più fruttuosa l'esecuzione (principio la cui attuazione implica interventi su numerosissimi articoli dell'attuale libro terzo del codice di rito).

Ovviamente compete alla S.V. ogni decisione sulla vastità dell'intervento riformatore ritenuto possibile, ed è in relazione a ciò che le proposte relative al libro terzo sono presentate, come si è detto, in due separati articolati.

5.- Il libro quarto (dei procedimenti speciali) contempla interventi di minore impatto, anche se tutti volti a soddisfare esigenze manifestatesi come pressanti dalla pratica:

a) <u>la disciplina relativa alla procedura monitoria</u> prevede, quale importante novità, la possibilità per il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo non solo di sospendere, ma anche – nei casi più gravi – di revocare la provvisoria esecuzione concessa *inaudita altera parte* (si pensi al caso della cambiale o dell'assegno la cui sottoscrizione sia, con *fumus boni juris*, disconosciuta); si è altresì prevista la possibilità che le parti, pur devolvendo ad arbitri la cognizione di eventuali

controversie, abbiano espressamente previsto la facoltà di ottenere decreto ingiuntivo (possibilità non remota, in quanto agli arbitri non è consentito concedere misure cautelari, e la cui assenza può indurre le parti a rinunciare all'arbitrato);

b) la disciplina del procedimento cautelare prevede l'importante novità costituita dalla possibilità – già prevista nel rito societario e dal codice del processo amministrativo – che, proposta istanza cautelare in corso di causa, ma essendo questa matura per la decisione nel merito, il giudice, messe le parti in grado di svolgere le loro deduzioni, provveda a decidere la causa nel merito (così anche, in sede di appello, il vigente art. 351, ultimo comma); viene altresì precisata la competenza per il reclamo contro provvedimenti cautelari concessi dal Tribunale in formazione collegiale;

c) le modifiche al procedimento sommario di cognizione mirano ad ovviare a talune incongruenze della disciplina evidenziate dalla pratica;

d) le modifiche all'art. 709-ter mirano a risolvere il delicatissimo problema, esploso anche nelle cronache recenti, della competenza a dare attuazione ai provvedimenti relativi all'affidamento di minori;

e) le modifiche all'arbitrato, oltre a dare attuazione alla recentissima sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 19 luglio 2013 in materia di *translatio judicii* tra arbitri e giudici ordinari, recano una rilevantissima innovazione in tema di competenza a decidere sull'impugnazione dei lodi rituali: alla corte d'appello – oggi, probabilmente, il giudice più oberato di lavoro costituito sia da appelli (in quanto a quelli relativi a sentenze del tribunale si sommano quelli che, prima della soppressione delle preture, sarebbero stati di competenza del tribunale) sia

da numerose attribuzioni quale giudice in unico grado – è parso opportuno sottrarre la folta e complessa materia delle impugnazioni dei lodi per affidarla al tribunale, in composizione collegiale, avente sede nel capoluogo del distretto. Si è anche provveduto ad allineare il termine lungo per l'impugnazione del lodo, rimasto ad un anno, a quello ordinario di sei mesi previsto dall'art. 327 per le sentenze.

6.- La complessa disciplina transitoria prevista per accelerare la trattazione delle numerose cause giacenti presso le Corti d'appello e la Corte di cassazione tende, attraverso l'attribuzione a ciascun magistrato di un proprio ruolo di cause "vecchie", a consentire l'utilizzo del procedimento camerale (in luogo della pubblica udienza) per scaglionare nel tempo, previa fissazione di termini alle parti per il deposito di scritti difensivi, la trattazione e decisione delle cause.

7.- La Commissione ha unanimemente convenuto sull'opportunità che molte delle materie affidate al giudice in materia di volontaria giurisdizione potrebbero, assai più utilmente, essere affidate al notaio e, talvolta, anche ad avvocati o dottori commercialisti: si tratta di materie estremamente numerose ed eterogenee, da valutare e selezionare accuratamente, anche al fine di scegliere a ragion veduta il tipo di professionista al quale dovrebbero essere affidate. I tempi ristretti concessi alla Commissione non hanno consentito di provvedere a tale opera con la necessaria ponderazione, e pertanto la Commissione sottopone alla Sua valutazione, Signor Ministro, l'opportunità della formulazione di una bozza di legge-delega (che mi riservo, ove condivida tale orientamento, di farLe pervenire),

tra i principi della quale non potrebbe non esserci la previsione dell'intervento di un giudice, a seguito di reclamo, ove l'operato del professionista sia contestato.

La Commissione ha dibattuto a lungo ed approfonditamente la questione di una rivisitazione dell'attuale disciplina delle misure coercitive indirette (art. 614 *bis*), ma la delicatezza e complessità dell'argomento non ha consentito di pervenire ad un definitivo e condiviso articolato, se non con riguardo al saggio di interessi (modulandolo sull'"europeo" D. Lgs. N. 231 del 2002) applicabile alle condanne pecuniarie rimaste inadempiute (art. 1284 cod. civ.).

* * * * *

La Commissione, mio tramite, sottopone alla Sua valutazione, signor Ministro, il proprio operato nella speranza che alla soggettiva certezza dei suoi componenti di essersi adoperati per la migliore realizzazione degli obiettivi fissati nel D.M. che l'ha istituita faccia da riscontro un Suo apprezzamento circa l'utilità del lavoro svolto.

Gradisca, Signor Ministro, i più caldi e deferenti saluti anche a nome dei componenti tutti.

avv. prof. Romano Vaccarella

MODIFICHE AL LIBRO PRIMO

ART. 83 **Procura alle liti** I. Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura. II. La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. III. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica. IV. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.	**ART. 83** **Procura alle liti** I. Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura. II. La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. III. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica. IV. La procura speciale si presume conferita anche per i successivi gradi o fasi del processo, comprese quelle di attuazione ed esecuzione forzata, quando nell'atto non è espressa una volontà diversa. Il difetto di procura alle liti è sempre sanabile, con effetto retroattivo, ai sensi dell'art. 182.
ART. 84 **Poteri del difensore** I. Quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi può compiere e ricevere, nell'interesse della	**ART. 84** **Poteri del difensore** I. Quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi può compiere e ricevere, nell'interesse della

parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati. II. In ogni caso non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.	parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati. II. In ogni caso non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere. III. Il difensore può autenticare le copie di tutti gli atti del processo.

ART. 112 **Corrispondenza fra chiesto e pronunciato** I. Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.	**ART. 112** **Corrispondenza fra chiesto e pronunciato** I. Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa e sulle eccezioni; e non può pronunciare d'ufficio sulle eccezioni, quando la legge prevede espressamente che esse possano essere proposte soltanto dalle parti.

ART. 115 **Disponibilità delle prove** I. Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. II. Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.	**ART. 115** **Disponibilità delle prove** I. Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati ~~dalla parte costituita~~. La parte costituita deve, a pena di decadenza, contestare le allegazioni avversarie nella prima difesa successiva all'allegazione stessa. II. Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.

ART. 118 **Ordine d'ispezione di persone e di cose** I. Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa, purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a	**ART. 118** **Ordine d'ispezione di persone e di cose** I. Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa, purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a

violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale. II. Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116, secondo comma. III. Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da euro 250 ad euro 1500.	violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale. II. Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116, secondo comma. III. Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da euro 250 ad euro 1500. IV. Le operazioni di ispezione possono essere delegate all'ufficiale giudiziario presso l'ufficio giudiziario nella cui circoscrizione si trovi la persona, il luogo o la cosa da ispezionare. Delle operazioni l'ufficiale giudiziario redige verbale con idonea rappresentazione audiovisiva, a pena di nullità rilevabile di ufficio, che trasmette al giudice delegante. In casi di gravi carenze degli uffici notifiche, esecuzioni e protesti, ovvero per altri gravi ed eccezionali ragioni, le operazioni possono essere delegate altresì ad esperti in una determinata arte o professione, ovvero ad ogni altra persona idonea al loro corretto compimento.

ART. 121 **Libertà di forme** I. Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo.	**ART. 121** **Libertà di forme** I. Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. II. Il giudice e le parti redigono gli atti processuali in maniera sintetica. III. Il giudice può dare indicazioni relativamente ai punti di fatto e di diritto di cui ritiene opportuna la trattazione.

ART. 126 **Contenuto del processo verbale** I. Il processo verbale deve contenere l'indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte, nonché le dichiarazioni	**ART. 126** **Contenuto del processo verbale** I. Il processo verbale deve contenere l'indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte, nonché le dichiarazioni

ricevute. II. Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale e li invita a sottoscriverlo. Se alcuno di essi non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta espressa menzione.	ricevute. II. Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale e li invita a sottoscriverlo. Se alcuno di essi non può o non vuole sottoscrivere, o se il processo verbale è costituito da un documento informatico, ne è fatta espressa menzione.

ART. 155 **Computo dei termini** I. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali. II. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune. III. I giorni festivi si computano nel termine. IV. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. V. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato. VI. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.	**ART. 155** **Computo dei termini** I. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali. II. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune. III. I giorni festivi si computano nel termine. IV. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. V. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato. Tale regola non si applica ai termini computati a ritroso. VI. Quando un termine è dalla legge fatto decorrere dalla scadenza di un termine precedente, se quest'ultimo è prorogato ai sensi dei precedenti commi il computo decorre dalla scadenza prorogata. VII. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa. VIII Per il periodo feriale i termini sono sospesi dal 1° al 31 agosto.

MODIFICHE AL LIBRO SECONDO – GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

(RITO ORDINARIO E RITO DEL LAVORO)

ART. 163 **Contenuto della citazione** I. La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. II. Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti. III. L'atto di citazione deve contenere: 1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta; 2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio; 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda; 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione; 6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata; 7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza	**ART. 163** **Contenuto della citazione** I. La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. II. Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti. III. L'atto di citazione deve contenere: 1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta; 2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio; 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda; 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione; 6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata; 7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi, a pena di decadenza, nel termine di un mese prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166, ovvero di quindici giorni

indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167.	prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis, con l'avvertimento che, non costituendosi, potranno essere ritenuti veri i fatti affermati dall'attore e che in tale udienza su tale base la causa potrebbe essere decisa, e con l'ulteriore avvertimento che, costituendosi dopo che sono decorsi i suddetti termini, non potrà proporre né le eccezioni, né le domande, né le istanze di cui agli articoli 38 e 167, commi 2° e 3°;
IV. L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'articolo 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti.	IV. L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'articolo 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti. V. La domanda di condanna al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti ovvero attribuito a responsabilità medica o sanitaria si propone al giudice competente per valore e per territorio con ricorso ai sensi dell'art. 696 bis. Il ricorso ai sensi dell'art. 696 bis è alternativo alla condizione di procedibilità prevista dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010 per la proposizione della domanda giudiziale nella forma di cui al primo comma e la conciliazione produce i medesimi effetti ivi previsti. Se la conciliazione non riesce, gli effetti della domanda sono salvi se è proposta istanza di trattazione ai sensi dell'art. 183 entro tre mesi dal deposito della relazione.

ART. 163 bis **Termini per comparire** I. Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero. II. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della	**ART. 163 bis** **Termini per comparire** I. Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di tre mesi se il luogo della notificazione si trova in Italia e di cinque mesi se si trova all'estero. II. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà

citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma. III. Se il termine assegnato dall'attore eccede il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente.	i termini indicati dal primo comma. III. Se il termine assegnato dall'attore eccede il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, ~~sempre osservata la misura di quest'ultimo termine,~~ che, sempre osservato il termine dilatorio di un mese, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente.

ART. 165 **Costituzione dell'attore** I. L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale. II. Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.	**ART. 165** **Costituzione dell'attore** I. L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale o la copia della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale. II. ~~Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.~~ Il giudice può sempre ordinare all'attore, fissando il relativo termine perentorio a norma dell'articolo 307, comma 3°, di produrre l'originale dell'atto di citazione.

ART. 166 **Costituzione del convenuto** I. Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno	**ART. 166** **Costituzione del convenuto** I. Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno un

venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 168-bis, quinto comma, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.	mese prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno quindici giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, ovvero almeno un mese prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 168-bis, quinto comma, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.

ART. 167 **Comparsa di risposta** I. Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni. II. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione. III. Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269.	**ART. 167** **Comparsa di risposta del convenuto e di replica dell'attore** I. Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni. II. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione. III. Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269. IV. Con una memoria da depositare dieci giorni prima dell'udienza, l'attore può proporre, a pena di decadenza, le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere, sempre a pena di decadenza, di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli artt. 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. V. Fino alla prima udienza entrambe

	le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.

ART. 181 **Mancata comparizione delle parti** I. Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. II. Se l'attore costituito non comparisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'attore. Se questi non comparisce alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.	**ART. 181** **Mancata comparizione delle parti** I. Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice con ordinanza dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. II. Se l'attore costituito non comparisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'attore. Se questi non comparisce alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, con ordinanza dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

ART. 183 **Prima comparizione delle parti e trattazione della causa** I. All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall'articolo 167, secondo e terzo comma, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma. II. Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.	**ART. 183** **Prima comparizione delle parti e trattazione della causa** I. All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore adotta le determinazioni necessarie per assicurare il rispetto del principio del contraddittorio ed il sollecito e leale svolgimento del procedimento; quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'art. 102, secondo comma, dall'art. 164, secondo, terzo e quinto comma, dall'art. 167, secondo e terzo comma, dall'art. 182 e dall'art. 291, primo comma. II. Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione. Si applicano gli articoli 163 *bis*, 166 e 167. Può fissare una nuova udienza anche quando ciò è indispensabile per garantire il pieno esercizio del diritto di difesa.

III. Il giudice istruttore fissa altresì una nuova udienza se deve procedersi a norma dell'articolo 185.	III. Il giudice istruttore, se non provvede a norma dell'articolo 291 *bis,* fissa una nuova udienza se intende procedere a norma dell'art. 185.
IV. Nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.	IV. Nell'udienza di trattazione, ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del secondo e terzo comma, il giudice, sentite le parti, valutata la complessità della lite o degli accertamenti istruttori già richiesti, può invitare le parti ad indicare in udienza i mezzi di prova ulteriori, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria, fissando una nuova udienza per l'assunzione delle prove ritenute ammissibili e rilevanti.
V. Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.	V. Qualora proceda secondo quanto previsto al comma precedente, il giudice, chiusa l'istruzione, invita le parti nella stessa udienza a precisare le conclusioni e provvede a norma degli articoli 281 *quinquies* ovvero 281 *sexies*.
VI. Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori: 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; 3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.	VI. Ove la complessità della causa non consenta di procedere secondo quanto previsto al quarto e al quinto comma, il giudice, con provvedimento motivato nel quale indica le questioni, anche rilevabili d'ufficio, delle quali ritiene opportuna la trattazione scritta, concede alle parti termini perentori non superiori a un mese per il deposito di memorie e, ove necessario, di ulteriori venti giorni per il deposito di repliche e fissa entro i trenta giorni successivi l'udienza, nella quale provvede a norma del quarto comma, ovvero provvede a norma dell'articolo 189.
VII. Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni.	VII. Salva l'applicazione dell'art. 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'art. 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro un mese.
VIII. Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova con l'ordinanza di	VIII. In tutti i casi in cui vengano

cui al settimo comma, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma. IX. Con l'ordinanza che ammette le prove il giudice può in ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti; all'interrogatorio disposto dal giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui al terzo comma.	disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma. IX. Con l'ordinanza che ammette le prove il giudice può in ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti; all'interrogatorio disposto dal giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui al terzo comma.

ART. 186 bis **Ordinanza per il pagamento di somme non contestate** I. Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite. Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione. II. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo. III. L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma.	**ART. 186 bis** **Ordinanza per il pagamento di somme non contestate** I. Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate ~~dalle parti costituite~~. Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione. II. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo. III. L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma.

ART. 187 **Provvedimenti del giudice istruttore** I. Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio. II. Può rimettere le parti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio.	**ART. 187** **Provvedimenti del giudice istruttore** I. Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio. II. Può rimettere le parti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio.

III. Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito.	III. Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito. IV. Se tutte le parti chiedono che venga decisa con sentenza taluna delle questioni di cui ai precedenti commi il giudice istruttore, ove non aderisca alla richiesta, emette ordinanza con la quale espone le ragioni per le quali ritiene la questione non idonea a definire il giudizio.
IV. Qualora il collegio provveda a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero 4), i termini di cui all'articolo 183, ottavo comma, non concessi prima della rimessione al collegio, sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinanzi a lui. V. Il giudice dà ogni altra disposizione relativa al processo.	V. Qualora il collegio provveda a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero 4), i termini di cui all'articolo 183, ottavo comma, non concessi prima della rimessione al collegio, sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinanzi a lui. V. Il giudice dà ogni altra disposizione relativa al processo.

ART. 189 **Rimessione al collegio** I. Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 183. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dall'articolo 187, secondo e terzo comma. II. La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'articolo 187, secondo e terzo comma.	**ART. 189** **Rimessione al collegio** I. Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma dell'articolo 187 o dell'articolo 188, fissa alle parti il termine perentorio di venti giorni per il deposito di memorie contenenti la precisazione delle conclusioni, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dall'articolo 187, secondo e terzo comma II. La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'articolo 187, secondo, terzo e quarto comma.
ART. 190 **Comparse conclusionali e memorie** I. Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi. II. Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, può fissare un termine più breve, comunque non inferiore a venti giorni.	**ART. 190** **Comparse conclusionali e memorie** I. Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di due mesi dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie contenenti la precisazione delle conclusioni e le memorie di replica entro i venti giorni successivi. II. Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, può fissare un termine più breve, comunque non inferiore a venti giorni.

ART. 194 **Attività del consulente** I. Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi. II. Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.	**ART. 194** **Attività del consulente** I. Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi. Può acquisire, prima dell'invio alle parti della relazione ai sensi del terzo comma dell'art. 195, atti e documenti anche se non prodotti dalle parti se le stesse concordano oppure se gli atti e documenti da acquisire sono disponibili presso pubbliche amministrazioni, pubblici depositari o sono comunque presenti in registri di natura pubblica. Quando il consulente procede all'acquisizione di tali atti e documenti, le parti possono produrre quelli che si rendono necessari in relazione ai primi nel termine previsto per le osservazioni previste dal terzo comma dell'art. 195. In caso di contrasto tra le parti sull'acquisizione dei predetti atti e documenti e sulla loro ammissibilità il giudice, nella prima udienza successiva al deposito della relazione, provvede con ordinanza. II. Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.

ART. 198 **Esame contabile** I. Quando è necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice istruttore può darne incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito di tentare la conciliazione delle parti. II. Il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia, senza il consenso di tutte	**ART. 198** **Esame contabile** I. Quando è necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice istruttore può darne incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito di tentare la conciliazione delle parti. II. Il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia senza il consenso

le parti, non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'articolo 195.	di tutte le parti non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'articolo 195. Tale disposizione non si applica quando si tratta degli atti e documenti acquisibili ai sensi dell'art. 194..

ART. 210 **Ordine di esibizione alla parte o al terzo** I. Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell'articolo 118 l'ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte, può ordinare all'altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo. II. Nell'ordinare l'esibizione, il giudice dà i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo dell'esibizione. III. Se l'esibizione importa una spesa, questa deve essere in ogni caso anticipata dalla parte che ha proposto l'istanza di esibizione.	**ART. 210** **Ordine di esibizione alla parte o al terzo** I. Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell'articolo 118 l'ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, anche d'ufficio, può ordinare all'altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo. Può anche, d'ufficio, ordinare di esibire o di produrre in giudizio l'originale di un atto o di un documento, quando la sua copia prodotta in atti è contestata nella sua conformità all'originale, oppure ordinare di esibire in giudizio un atto o documento non prodotto quando esso appare indispensabile ai fini della decisione. Si applica in tutti i casi il penultimo comma dell'art.183. II. Nell'ordinare l'esibizione, il giudice dà i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo dell'esibizione. III. Se l'esibizione importa una spesa, questa deve essere in ogni caso anticipata dalla parte che ha proposto l'istanza di esibizione. Se è disposta d'ufficio, la spesa è posta provvisoriamente a carico di tutte le parti salvo il riparto finale delle spese di lite.

ART. 279 **Forma dei provvedimenti del collegio** I. Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa.	**ART. 279** **Forma dei provvedimenti del collegio** I. Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa.

II. Il collegio pronuncia sentenza: 1) quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione; 2) quando definisce il giudizio, decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito; 3) quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito; 4) quando, decidendo alcune delle questioni di cui ai numeri 1, 2 e 3, non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa; 5) quando, valendosi della facoltà di cui agli articoli 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide solo alcune delle cause fino a quel momento riunite, e con distinti provvedimenti dispone la separazione delle altre cause e l'ulteriore istruzione riguardo alle medesime, ovvero la rimessione al giudice inferiore delle cause di sua competenza. III. I provvedimenti per l'ulteriore istruzione, previsti dai numeri 4 e 5, sono dati con separata ordinanza. IV. I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; salvo che la legge disponga altrimenti, essi sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze. Le ordinanze del collegio sono sempre immediatamente esecutive. Tuttavia, quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal numero 4 del secondo comma, il giudice istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dell'ordinanza collegiale siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruttoria sia sospesa sino alla definizione del giudizio di appello. V. L'ordinanza è depositata in cancelleria insieme con la sentenza.	II. Il collegio pronuncia sentenza: 1) quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione; 2) quando definisce il giudizio, decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito; 3) quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito; 4) quando, decidendo alcune delle questioni di cui ai numeri 1, 2 e 3, non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa; 5) quando, valendosi della facoltà di cui agli articoli 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide solo alcune delle cause fino a quel momento riunite, e con distinti provvedimenti dispone la separazione delle altre cause e l'ulteriore istruzione riguardo alle medesime, ovvero la rimessione al giudice inferiore delle cause di sua competenza. III. I provvedimenti per l'ulteriore istruzione, previsti dai numeri 4 e 5, sono dati con separata ordinanza. IV. I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; salvo che la legge disponga altrimenti, essi sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze. Le ordinanze del collegio sono sempre immediatamente esecutive. Tuttavia, quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal numero 4 del secondo comma, il giudice istruttore, ~~su istanza concorde delle parti,~~ qualora ritenga che i provvedimenti dell'ordinanza collegiale siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruttoria sia sospesa sino alla definizione del giudizio di appello. V. L'ordinanza è depositata in cancelleria insieme con la sentenza.

ART. 281 quinquies **Decisione a seguito di trattazione scritta o mista** I. Il giudice, fatte precisare le conclusioni a norma dell'articolo 189, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. II. Se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'articolo 190, fissa l'udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza è depositata entro i trenta giorni successivi all'udienza di discussione.	**ART. 281 quinquies** **Decisione a seguito di trattazione scritta o mista** I. Il giudice, fissati i termini per il deposito delle memorie contenenti la precisazione delle conclusioni a norma dell'art. 189, nonché per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190, deposita la sentenza in cancelleria entro un mese dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. II. Se una delle parti lo richiede nelle memorie contenenti la precisazione delle conclusioni, il giudice, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'articolo 190, fissa l'udienza di discussione orale non oltre un mese dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza è depositata entro il mese successivo all'udienza di discussione.

ART. 281 sexies **Decisione a seguito di trattazione orale** I. Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. II. In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.	**ART. 281 sexies** **Decisione a seguito di trattazione orale** I. Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, al momento della rimessione della causa in decisione a norma dell'art. 189, e fissato il termine per il deposito delle memorie contenenti la precisazione delle conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa fissando un'apposita udienza e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ovvero depositando la sentenza nei cinque giorni successivi alla discussione. II. Ove resa in udienza, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria; altrimenti il giudice dà atto nel verbale del successivo deposito della sentenza in cancelleria.

ART. 283 **Provvedimenti sull'esecuzione**	**ART. 283** **Provvedimenti sull'esecuzione**

provvisoria in appello I. Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione. II. Se l'istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.	**provvisoria in appello** I. Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione. II. ~~Se l'istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000.~~ L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

ART. 291 **Contumacia del convenuto** I. Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentori per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. II. Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell'articolo 171, ultimo comma. III. Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.	**ART. 291** **Contumacia del convenuto** I. Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione ovvero ha comunque ragione di dubitare che il convenuto non sia comparso per cause indipendenti dalla sua volontà, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la notificazione. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. II. Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell'articolo 171, ultimo comma. III. Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.

	ART. 291 bis **Decisione in contumacia** I. Quando il convenuto è dichiarato contumace e si tratta di controversia

	relativa a diritti disponibili, l'attore può chiedere che il giudice pronunci sulla domanda valutandone i fatti costitutivi ai sensi dell'art. 115, comma primo. II. Il giudice, se i fatti posti a fondamento della domanda sono concludenti, la accoglie con sentenza, provvedendo anche sulle spese; altrimenti, dichiara inammissibile l'istanza ovvero rigetta la domanda con sentenza.

ART. 292 **Notificazione e comunicazione di atti al contumace** I. L'ordinanza che ammette l'interrogatorio o il giuramento, e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa con ordinanza. II. Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito in cancelleria e con l'apposizione del visto del cancelliere sull'originale. III. Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione. IV. Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.	**ART. 292** **Notificazione e comunicazione di atti al contumace** I. L'ordinanza che ammette l'interrogatorio o il giuramento, e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa con ordinanza. È altresì notificato il provvedimento con il quale il giudice provvede a norma dell'articolo 101, comma secondo. II. Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito in cancelleria e con l'apposizione del visto del cancelliere sull'originale. III. Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione. IV. Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.

ART. 415 **Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza** I. Il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice competente insieme con i documenti in esso indicati. II. Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente.	**ART. 415** **Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza** I. Il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice competente insieme con i documenti in esso indicati. II. Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente. Il decreto deve contenere l'invito al convenuto a costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza ai sensi e nelle forme stabilite ai sensi dell'art. 416, con

	l'avvertimento che, non costituendosi, potranno essere ritenuti veri i fatti affermati dall'attore e che in tale udienza su tale base la causa potrebbe essere decisa, e con l'ulteriore avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 416.
III. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di sessanta giorni.	III. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di due mesi.
IV. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 417.	IV. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 417.
V. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.	V. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di un mese.
VI. Il termine di cui al comma precedente è elevato a quaranta giorni e quello di cui al comma terzo è elevato a ottanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal comma quarto debba effettuarsi all'estero.	VI. Il termine di cui al comma precedente è elevato a quaranta giorni e quello di cui al comma terzo è elevato a ottanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal comma quarto debba effettuarsi all'estero.
VII. Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, il ricorso è notificato direttamente presso l'amministrazione destinataria ai sensi dell'articolo 144, secondo comma. Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio.	VII. Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, il ricorso è notificato direttamente presso l'amministrazione destinataria ai sensi dell'articolo 144, secondo comma. Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio.

ART. 420 **Udienza di discussione della causa**	**ART. 420** **Udienza di discussione della causa**
I. Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa. La mancata comparizione personale delle	I. Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa. La mancata comparizione personale delle

parti, o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice.	parti, o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice. L'attore ha la facoltà di allegare una nota scritta al processo verbale della prima udienza.
II. Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata dal giudice ai fini della decisione.	II. Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata dal giudice ai fini della decisione.
III. Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo.	III. Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo.
IV. Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo.	IV. Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo.
V. Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell'udienza, per la loro immediata assunzione.	V. Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell'udienza, per la loro immediata assunzione.
VI. Qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive.	VI. Qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive.
VII. Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del quinto comma, la controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni. Nell'udienza fissata a norma	VII. Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del quinto comma, la controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni. Nell'udienza fissata a norma

del precedente comma il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione. VIII. L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi. IX. Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto, dell'articolo 415. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione. X. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell'articolo 416. XI. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l'ufficio. XII. Le udienze di mero rinvio sono vietate.	del precedente comma il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione. VIII. L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi. IX. Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto, dell'articolo 415. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione. X. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell'articolo 416. XI. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l'ufficio. XII. Le udienze di mero rinvio sono vietate.

ART. 420 bis **Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi** I. Quando per la definizione di una controversia di cui all'articolo 409 è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, il giudice decide con sentenza tale questione, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa fissando una successiva udienza in data non anteriore a novanta giorni. II. La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per cassazione da	**ART. 420 bis** **Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi** I. Quando per la definizione di una controversia di cui all'articolo 409 è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, il giudice decide con sentenza tale questione, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa fissando una successiva udienza in data non anteriore a tre mesi. Il giudice può provvedere analogamente se per la decisione della causa è necessario risolvere una questione di diritto di particolare importanza. II. La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per cassazione da

proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza. III. Copia del ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità del ricorso, essere depositata presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata entro venti giorni dalla notificazione del ricorso alle altre parti; il processo è sospeso dalla data del deposito.	proporsi entro due mesi dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza. III. Copia del ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità del ricorso, essere depositata presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata entro venti giorni dalla notificazione del ricorso alle altre parti; il processo è sospeso dalla data del deposito.

ART. 431 **Esecutorietà della sentenza** I. Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 409 sono provvisoriamente esecutive. II. All'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza. III. Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno. IV. La sospensione disposta a norma del comma precedente può essere anche parziale e, in ogni caso, l'esecuzione provvisoria resta autorizzata fino alla somma di 258,23 euro. V. Le sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di lavoro sono provvisoriamente esecutive e sono soggette alla disciplina degli articoli 282 e 283. VI. Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando ricorrono gravi motivi. VII. Se l'istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto comma è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.	**ART. 431** **Esecutorietà della sentenza** I. Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 409 sono provvisoriamente esecutive. II. All'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza. III. Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno. IV. La sospensione disposta a norma del comma precedente può essere anche parziale e, in ogni caso, l'esecuzione provvisoria resta autorizzata fino alla somma di 258,23 euro. V. Le sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di lavoro sono provvisoriamente esecutive e sono soggette alla disciplina degli articoli 282 e 283. VI. Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando ricorrono gravi motivi. ~~VII. Se l'istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto comma è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.~~

Judicium
Il processo civile in Italia e in Europa
Civil Procedure in Italy and Europe
www.judicium.it

ART. 22 disp. att. **Distribuzione degli incarichi** I. Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo. II. Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta. III. Le funzioni di consulente presso la corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico è conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.	**ART. 22 disp. att.** **Distribuzione degli incarichi** I. Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo. II. Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta. III. Le funzioni di consulente presso la corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico è conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta. IV. Il consulente nominato dal giudice ai sensi dell'art. 696 bis dev'essere adeguatamente formato in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati.

ART. 70 ter disp. att. **Notificazione della comparsa di risposta** I. La citazione può anche contenere, oltre a quanto previsto dall'articolo 163, terzo comma, numero 7), del codice, l'invito al convenuto o ai convenuti, in caso di pluralità degli stessi, a notificare al difensore dell'attore la comparsa di risposta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, entro un termine non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della citazione, ma inferiore di almeno dieci giorni al termine indicato ai sensi del primo comma dell'articolo 163-bis del codice. II. Se tutti i convenuti notificano la comparsa di risposta ai sensi del precedente comma, il processo prosegue nelle forme e secondo le modalità previste dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.	**ART. 70 ter disp. att.** **Notificazione della comparsa di risposta** **ABROGATO**

5.	

ART. 119 disp. att. **Redazione della sentenza** I. L'estensore deve consegnare la minuta della sentenza da lui redatta al presidente del tribunale o della sezione. Il presidente, datane lettura, quando lo ritiene opportuno, al collegio, la sottoscrive insieme con l'estensore e la consegna al cancelliere, il quale scrive il testo originale o ne affida la scritturazione al dattilografo di ruolo, sotto la sua direzione, a norma dell'articolo 132 del codice. II. Il presidente e il relatore, verificata la corrispondenza dell'originale alla minuta consegnata al cancelliere, sottoscrivono la sentenza e la fanno sottoscrivere all'altro giudice. III. Il giudice che ha steso la motivazione aggiunge la qualifica di estensore alla sua sottoscrizione. IV. Quando la sentenza è pronunciata secondo equità, se ne deve dare atto nel dispositivo.	**ART. 119 disp. att.** **Redazione della sentenza** I. L'estensore deve consegnare la minuta della sentenza da lui redatta al presidente del tribunale o della sezione. Il presidente, datane lettura, quando lo ritiene opportuno, al collegio, la sottoscrive insieme con l'estensore e la consegna al cancelliere, il quale scrive il testo originale o ne affida la scritturazione al dattilografo di ruolo, sotto la sua direzione, a norma dell'articolo 132 del codice. II. Il presidente e il relatore, verificata la corrispondenza dell'originale alla minuta consegnata al cancelliere, sottoscrivono la sentenza e la fanno sottoscrivere all'altro giudice. III. Il giudice che ha steso la motivazione aggiunge la qualifica di estensore alla sua sottoscrizione. IV. Quando la sentenza è pronunciata secondo equità, se ne deve dare atto nel dispositivo. V. L'attestazione di cui all'articolo 281 *sexies* del codice vale quale comunicazione della pubblicazione della sentenza.

MODIFICHE AL LIBRO SECONDO - IMPUGNAZIONI

ART. 328 **Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta** I. Se, durante la decorrenza del termine di cui all'art. 325, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell'art. 299, il termine stesso è interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata. II. Tale rinnovazione può essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto. III. Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica alcuno degli eventi previsti nell'art. 299, il termine di cui all'articolo precedente è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell'evento.	**ART. 328** **Decorrenza dei termini per la parte colpita dall'evento interruttivo** I. Se, durante la decorrenza del termine di cui all'art. 325, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell'art. 299, il termine stesso per la parte colpita dall'evento è interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata. II. Tale rinnovazione può essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto. III. Se dopo tre mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica alcuno degli eventi previsti nell'art. 299, il termine di cui all'articolo precedente è prorogato per tutte le parti di tre mesi dal giorno dell'evento.

	ART. 328 bis **Notificazione dell'impugnazione alla parte colpita da evento interruttivo** I. Il termine per proporre l'impugnazione nei confronti della parte colpita dagli eventi di cui agli artt. 299 e 301 si intende osservato se, non essendo stato dichiarato l'evento interruttivo né risultando esso a seguito della notifica della sentenza, la notifica dell'impugnazione è effettuata presso il difensore costituito nel precedente grado ovvero, se non vi è stata costituzione in giudizio, presso l'ultimo domicilio della parte. II. Se l'evento interruttivo è stato dichiarato ovvero risulta a seguito della notifica di cui all'art. 286, l'impugnazione è notificata presso il difensore costituito nel precedente grado collettivamente e impersonalmente agli eredi se l'evento

	riguarda la parte, ed alla parte personalmente se esso riguarda il difensore. III. Il giudice dell'impugnazione adotta i provvedimenti più opportuni, in relazione al caso di specie, affinché sia garantito il diritto di difesa, eventualmente concedendo un termine alla parte colpita dall'evento per la proposizione di impugnazione incidentale.

ART. 330 **Luogo di notificazione dell'impugnazione** I. Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell'art. 170, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio. II. L'impugnazione può essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza. III. Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli artt. 137 e seguenti.	**ART. 330** **Luogo di notificazione dell'impugnazione** I. Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell'art. 170, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio. II. L'impugnazione può essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza. III. Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli artt. 137 e seguenti.

ART. 334 **Impugnazioni incidentali tardive** I. Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma	**ART. 334** **Impugnazioni incidentali tardive** I. Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma

dell'art. 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza. II. In tal caso, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia.	dell'art. 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza. II. In tal caso, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia. Questa disposizione non si applica quando l'impugnazione principale è dichiarata improcedibile o è rinunciata.

ART. 335 **Riunione delle impugnazioni separate** I. Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo.	**ART. 335** **Riunione delle impugnazioni separate** I. Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo. Il giudice dell'impugnazione può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare alle spese la parte che, in violazione dell'art. 333, abbia proposto la propria impugnazione incidentale nelle forme dell'impugnazione principale.

ART. 336 **Effetti della riforma o della cassazione** I. La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata. II. La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata.	**ART. 336** **Effetti della riforma o della cassazione** I. La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata. II. La riforma o la cassazione con sentenza passata in giudicato estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata.

ART. 342 **Forma dell'appello** I. L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2)l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. II. Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis.	**ART. 342** **Forma dell'appello** I. L'appello si propone con citazione contenente, oltre alle indicazioni prescritte dai nn. 1 e 2 dell'articolo 163, l'esposizione sommaria dello svolgimento del giudizio di primo grado e, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle censure, in fatto o diritto, nei confronti della sentenza impugnata. II. L'atto deve altresì contenere l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione, l'invito al convenuto a costituirsi ai sensi e nelle forme di cui all'art. 347 venti giorni prima dell'udienza indicata e l'avvertimento che non costituendosi entro detto termine decadrà dal potere di proporre l'appello incidentale di cui all'art. 343 e di riproporre le domande e le eccezioni di cui all'art. 346. III. L'atto deve altresì contenere l'indicazione dei mezzi di prova, dei quali l'appellante lamenta la non ammissione nel precedente grado, nonché di quelli ammissibili a norma dell'art. 345, terzo comma.

ART. 347 **Forme e termini della costituzione in appello** I. La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. II. L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata. III. Il cancelliere provvede a norma dell'art. 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado.	**ART. 347** **Forme e termini della costituzione in appello** I. La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. II. L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata. Se la copia depositata è contestata, o quando lo ritenga comunque opportuno, il giudice d'appello invita la parte a provvedere al deposito di copia dichiarata conforme all'originale da pubblico ufficiale.

	III. Il cancelliere provvede a norma dell'art. 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado.

ART. 348 bis **Inammissibilità dell'appello** I. Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. II. Il primo comma non si applica quando: a) l'appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all'art. 70, primo comma; b) l'appello è proposto a norma dell'art. 702-quater.	**ART. 348 bis** **Udienza di trattazione: provvedimenti di rito e di merito.** I. All'udienza di cui all'art. 350 il giudice, invitate le parti a discutere la causa anche relativamente alle questioni rilevabili d'ufficio da lui indicate, definisce il giudizio quando ritiene superflua una ulteriore trattazione scritta. II. Il giudice decide la causa con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi, provvedendo altresì sulle spese a norma dell'art. 91, se: 1) dichiara l'inammissibilità dell'appello principale e di quello incidentale eventualmente proposto; 2) dichiara l'appello improcedibile a norma dell'art. 348, comma primo, ovvero lo dichiara estinto; 3) pronunciando sul merito, conferma integralmente la sentenza di primo grado. III. Il giudice provvede con sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies se ritiene di accogliere, in tutto o in parte, l'appello principale o l'appello incidentale eventualmente proposto, ovvero se ritiene di dover comunque correggere la motivazione della sentenza appellata. IV. L'ordinanza di cui ai numeri 1 e 2 del secondo comma è impugnabile ai sensi dell'art. 360, comma primo, numeri 3 e 4. V. L'ordinanza di cui al n. 3 del secondo comma e la sentenza di cui al terzo comma sono impugnabili per i motivi di cui all'art. 360.
ART. 348 ter	**ABROGATO**

Pronuncia sull'inammissibilità dell'appello I. All'udienza di cui all'art. 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'art. 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell'art. 91. II. L'ordinanza di inammissibilità è pronunciata solo quando sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale di cui all'art. 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'art. 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza. III. Quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell'art. 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità. Si applica l'art. 327, in quanto compatibile. IV. Quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'art. 360. V. La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all'art. 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado.	

ART. 350 **Trattazione** I. Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è collegiale ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti; davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico. II. Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'art. 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello. III. Nella stessa udienza il giudice dichiara la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti.	**ART. 350** **Trattazione** I. Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è collegiale~~ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti~~; davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico. II. Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'art. 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello. III. Nella stessa udienza il giudice dichiara la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti. IV. Nella stessa udienza il giudice provvede con ordinanza, a norma dello articolo 356, sulle istanze istruttorie; il Presidente, se ritiene non necessaria l'assunzione collegiale dei mezzi istruttori, può delegarla ad uno dei componenti del collegio ovvero anche al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

ART. 353 **Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione** I. Il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice. II. Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. III. Se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto.	**ABROGATO**

ART. 354 **Rimessione al primo giudice per altri motivi** I. Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiari la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'art. 161, secondo comma. II. Il giudice d'appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sull'estinzione del processo a norma e nelle forme dell'art. 308. III. Nei casi di rimessione al primo giudice previsti nei commi precedenti, si applicano le disposizioni dell'art. 353. IV. Se il giudice d'appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell'art. 356.	**ART. 354** **Nullità del giudizio di primo grado** I. Se il giudice d'appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell'art. 356. II. In nessun caso è disposta la rimessione al primo giudice. III. abrogato IV. abrogato

ART. 366 **Contenuto del ricorso** I. Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti; 2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata; 3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa; 4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall'articolo 366-bis; 5) l'indicazione della procura, se	**ART. 366** **Contenuto del ricorso** I. Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti; 2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata; 3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa; 4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano~~, secondo quanto previsto dall'articolo 366-bis~~; 5) l'indicazione della procura, se

conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto; 6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda. II. Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione. III. Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso. IV. Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli artt. 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'art. 136, secondo e terzo comma.	conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto; 6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, precisando la loro collocazione nei fascicoli di causa e il momento della loro produzione. II. Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione. III. Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso. IV. Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli artt. 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'art.136, secondo e terzo comma.

ART. 372 **Produzione di altri documenti** I. Non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso. II. Il deposito dei documenti relativi all'ammissibilità può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, ma deve essere notificato mediante elenco, alle altre parti.	**ART. 372** **Produzione di altri documenti** I. Non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso anche per sopravvenuto passaggio in giudicato di altra decisione. II. Il deposito dei documenti relativi all'ammissibilità può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, ma deve essere notificato mediante elenco, alle altre parti.

ART. 375	**ART. 375**

Pronuncia in camera di consiglio I. La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere: 1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360; 2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332 ovvero che sia rinnovata; 3) provvedere in ordine all'estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia; 4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione; 5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza.	**Pronuncia in camera di consiglio** I. La Corte pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere: 1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360; 2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332 ovvero che sia rinnovata; 3) provvedere in ordine all'estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia; 4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione; 5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale, salvo che la pubblica udienza sia opportuna per la presenza di una questione di diritto di particolare importanza, ovvero per l'evoluzione del diritto o per garantire l'uniformità della giurisprudenza. II. La disposizione di cui al numero 5) del precedente comma non si applica nei casi in cui la Corte pronuncia a sezioni unite.

ART. 376 **Assegnazione dei ricorsi alle sezioni** I. Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se la sezione non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente, che procede all'assegnazione alle sezioni semplici. II. La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a	**ART. 376** **Assegnazione dei ricorsi alle sezioni** I. Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se la sezione non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente, che procede all'assegnazione alle sezioni semplici. II. La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a

una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione del ricorso. III. All'udienza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta soltanto su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, con ordinanza inserita nel processo verbale.	una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione del ricorso. III. All'udienza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta soltanto su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, con ordinanza inserita nel processo verbale. IV. Decorso il termine di cui all'articolo 370, comma terzo, ciascuna parte può proporre al presidente della sezione istanza motivata affinché il ricorso sia trattato alla pubblica udienza.

ART. 379 **Discussione** I. All'udienza il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso. II. Dopo la relazione il presidente invita gli avvocati delle parti a svolgere le loro difese. III. Quindi il pubblico ministero espone oralmente le sue conclusioni motivate. IV. Non sono ammesse repliche, ma gli avvocati delle parti possono nella stessa udienza presentare alla Corte brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero.	**ART. 379** **Discussione** I. All'udienza il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso. II. Dopo la relazione il pubblico ministero espone oralmente le sue conclusioni motivate ed il presidente invita gli avvocati delle parti a svolgere le loro difese. III. abrogato IV. abrogato

ART. 380 bis **Procedimento per la decisione sull'inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio** I. Il relatore della sezione di cui all'art. 376, primo comma, primo periodo, se appare possibile definire il giudizio ai sensi dell'art. 375, primo comma, numeri 1) e 5), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle	**ART. 380 bis** **Procedimento per la decisione sull'inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio** I. Il relatore della sezione di cui all'art. 376, primo comma, primo periodo, se appare possibile definire il giudizio ai sensi dell'art. 375, primo comma, numeri 1) e 5), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle

ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia. II. Il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte. Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza il decreto e la relazione sono notificati agli avvocati delle parti i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima, e di chiedere di essere sentiti, se compaiono. III. Se il ricorso non è dichiarato inammissibile, il relatore nominato ai sensi dell'art. 377, primo comma, ultimo periodo, quando appaiono ricorrere le ipotesi previste dall'art. 375, primo comma, numeri 2) e 3), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio e si applica il secondo comma. IV. Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall'art. 375, primo comma, numeri 2) e 3), la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.	ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia. II. Il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte. Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo conclusioni scritte non oltre dieci giorni prima, e i secondi memorie, non oltre cinque giorni prima. III. Se il ricorso non è dichiarato inammissibile, il relatore nominato ai sensi dell'art. 377, primo comma, ultimo periodo, quando appaiono ricorrere le ipotesi previste dall'art. 375, primo comma, numeri 2) e 3), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio e si applica il secondo comma. IV. Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall'art. 375, primo comma, ~~numeri 2) e 3),~~ la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.

ART. 383 **Cassazione con rinvio** I. La Corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati nell'articolo precedente, rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata. II. Nel caso previsto dall'art. 360, secondo comma, la causa può essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello al quale le parti hanno rinunciato. III. La Corte, se riscontra una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest'ultimo. IV. Nelle ipotesi di cui all'art. 348-ter, commi terzo e quarto, la Corte, se	**ART. 383** **Cassazione con rinvio** I. La Corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati nell'articolo precedente, rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata. II. Nel caso previsto dall'art. 360, secondo comma, la causa può essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello al quale le parti hanno rinunciato. III. abrogato IV. abrogato

accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli indicati dall'art. 382, rinvia la causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello e si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza.	

ART. 389 **Domande conseguenti alla cassazione** I. Le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio e, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.	**ART. 389** **Domande conseguenti alla cassazione** I. Le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio e, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. Sulle medesime domande, ove decida nel merito ai sensi della seconda parte del secondo comma dell'articolo 384, provvede la stessa Corte, se non vi è necessità di ulteriori accertamenti di fatto

ART. 392 **Riassunzione della causa** I. La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione. II. La riassunzione si fa con citazione, la quale è notificata personalmente a norma degli artt. 137 e seguenti.	**ART. 392** **Riassunzione della causa** I. La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione. II. La riassunzione si fa con citazione, la quale è notificata all'avvocato che ha sottoscritto il ricorso o il controricorso o, in mancanza, alla parte personalmente a norma degli artt. 137 e seguenti.

ART. 395 **Casi di revocazione** I. Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione: 1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;	**ART. 395** **Casi di revocazione** I. Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione: 1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;

2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza; 3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario; 4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare; 5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione; 6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.	2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza; 3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario; 4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare; 5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata ovvero a lodo non più impugnabile, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione; 6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.

ART. 436 **Costituzione dell'appellato e appello incidentale** I. L'appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza. II. La costituzione dell'appellato si effettua mediante deposito in cancelleria del fascicolo e di una memoria difensiva, nella quale deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese. III. Se propone appello incidentale, l'appellato deve esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui fonda l'impugnazione. L'appello incidentale deve	**ART. 436** **Costituzione dell'appellato e appello incidentale** I. L'appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza. II. La costituzione dell'appellato si effettua mediante deposito in cancelleria del fascicolo e di una memoria difensiva, nella quale deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese. III. Se propone appello incidentale, l'appellato deve esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui fonda l'impugnazione. L'appello incidentale deve

essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione, da notificarsi, a cura dell'appellato, alla controparte almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo precedente. IV. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 416.	essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione, da notificarsi, a cura dell'appellato, alla controparte almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo precedente. L'appellante principale ha la facoltà di allegare una nota scritta al processo verbale dell'udienza di cui all'articolo 437. IV. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 416.

ART. 436 bis **Inammissibilità dell'appello e pronuncia** I. All'udienza di discussione si applicano gli artt. 348 bis e 348 ter.	**ART. 436 bis** **Udienza di trattazione: provvedimenti di rito e di merito.** I. All'udienza di discussione si applica l'art. 348 bis

I commi 17 e 18 dell'art. 1 legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono abrogati.

ART. 1, commi 17-18, l. 24-12-2012, n. 228 17. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: «1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».	**abrogato**
18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.	**abrogato**

Judicium
Il processo civile in Italia e in Europa
Civil Procedure in Italy and Europe

www.judicium.it

MODIFICHE AL LIBRO TERZO

ART. 543 **Forma del pignoramento** I. Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli artt. 137 e seguenti. II. L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'art. 492: 1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto; 2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice; 3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente; 4) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'art. 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'art. 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'art. 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata. III. Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'art. 501. IV. L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, è tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto	**ART. 543** **Forma del pignoramento** I. Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli artt. 137 e seguenti. II. L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'art. 492: 1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto; 2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice; 3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente; 4) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'art. 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'art. 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'art. 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata e con avvertimento che, in difetto, verrà emessa nei suoi confronti ordinanza avente efficacia di titolo esecutivo a norma dell'art. 548. III. Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'art. 501.

nell'art. 488. In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista nell'art. 314.	IV. L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, è tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'art. 488. In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista nell'art. 314.

ART. 545 **Crediti impignorabili** I. Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto. II. Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. III. Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. IV. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. V. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi	**ART. 545** **Crediti impignorabili** I. Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto. II. Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. III. Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. IV. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. V. Le somme da chiunque dovute al debitore a titolo di pensione sono pignorabili nella misura di un quinto della parte eccedente il doppio della pensione sociale. VI. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi

oltre la metà dell'ammontare delle somme predette. VI. Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.	oltre la metà dell'ammontare delle somme predette. VII. Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.

ART. 548 **Mancata dichiarazione del terzo** I. Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all'art. 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all'udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli artt. 552 o 553. II. Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma. III. Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, primo comma, l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.	**ART. 548** **Mancata dichiarazione del terzo** I. Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all'art. 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all'udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli artt. 552 o 553. II. Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma. III. Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, primo comma, l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, anche contestando l'esistenza o la quantificazione del suo debito; il termine decorre dalla notificazione dell'ordinanza a norma dell'art. 479.

ART. 549 **Contestata dichiarazione del terzo** I. Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell'esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti,	**ART. 549** **Contestata dichiarazione del terzo** I. Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell'esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti,

con ordinanza. L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 617.	con ordinanza. L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, anche con riferimento all'esistenza o la quantificazione dell'obbligo del terzo.

ART. 553 **Assegnazione e vendita di crediti** I. Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il giudice dell'esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti. II. Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite perpetue o temporanee, e i creditori non ne chiedono d'accordo l'assegnazione, si applicano le regole richiamate nell'articolo precedente per la vendita di cose mobili. III. Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di cento lire di capitale per cinque lire di rendita.	**ART. 553** **Assegnazione e vendita di crediti** I. Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di tre mesi, il giudice dell'esecuzione le assegna in pagamento~~, salvo esazione,~~ ai creditori concorrenti. II. Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite perpetue o temporanee, e i creditori non ne chiedono d'accordo l'assegnazione, si applicano le regole richiamate nell'articolo precedente per la vendita di cose mobili. III. Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di cento lire di capitale per cinque lire di rendita.

ART. 559 **Custodia dei beni pignorati** I. Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, compresi le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso. II. Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore. Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando	**ART. 559** **Custodia dei beni pignorati** I. Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, compresi le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso. II. Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore. In tal caso, se il pignoramento ha per oggetto la quota di

l'immobile non sia occupato dal debitore. III. Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti. IV. Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità, dispone, al momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534. V. Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito, è nominato custode altro soggetto. VI. I provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati con ordinanza non impugnabile.	un bene indiviso, il giudice dell'esecuzione può disporre che la custodia sia estesa all'intero e il provvedimento è notificato, a cura del creditore procedente, ai comproprietari non obbligati. Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l'immobile non sia occupato dal debitore. III. Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti. IV. Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità, dispone, al momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534. V. Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito, è nominato custode altro soggetto. VI. I provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati con ordinanza non impugnabile.

ART. 567 **Istanza di vendita** I. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato. II. Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro centoventi giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.	**ART. 567** **Istanza di vendita** I. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato. II. Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. Nel caso del pignoramento di cui

III. Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori centoventi giorni. Un termine di centoventi giorni è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata. Se la proroga non è richiesta o non è concessa, oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresì l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.	all'articolo 599 la documentazione deve riguardare l'intero bene indiviso. III. Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori quattro mesi. Un termine di quattro mesi è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata. Se la proroga non è richiesta o non è concessa, oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresì l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.

ART. 569 **Provvedimento per l'autorizzazione della vendita** I. A seguito dell'istanza di cui all'art. 567 il giudice dell'esecuzione, entro trenta giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'art. 567, nomina l'esperto convocandolo davanti a sé per prestare il giuramento e fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'art. 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di centoventi giorni. II. All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti	**ART. 569** **Provvedimento per l'autorizzazione della vendita** I. A seguito dell'istanza di cui all'art. 567 il giudice dell'esecuzione, entro un mese dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'art. 567, nomina l'esperto convocandolo davanti a sé per prestare il giuramento e fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'art. 498 che non siano intervenuti e, nel caso di pignoramento di quota di bene indiviso, per la comparizione degli interessati prevista dall'articolo 600. In tal caso il cancelliere comunica immediatamente al creditore procedente la data dell'udienza. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono

esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle. III. Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'art. 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'art. 573 e provvede ai sensi dell'art. 576, per il caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'art. 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'art. 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione. IV. Con la stessa ordinanza, il giudice può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche. V. Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza. VI. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'art. 498 che non sono comparsi.	decorrere più di quattro mesi. II. All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle. III. Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a tre mesi, e non superiore a quattro mesi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'art. 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'art. 573 e provvede ai sensi dell'art. 576, per il caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'art. 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'art. 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione. IV. Con la stessa ordinanza, il giudice può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche. V. Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza. VI. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'art. 498 che non sono comparsi.

ART. 599 **Pignoramento** I. Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore. II. In tal caso del pignoramento è notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice.	**ART. 599** **Pignoramento** I. Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore. Se, a seguito della divisione, viene assegnato al debitore un bene diverso da quello pignorato, il pignoramento produce effetto rispetto al bene assegnato. II. Il pignoramento è notificato anche ai comproprietari non obbligati, per gli effetti previsti dall'articolo 1113 del codice civile.

ART. 600 **Convocazione dei comproprietari** I. Il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore. II. Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'articolo 568.	**ART. 600** **Udienza di comparizione degli interessati** I. Il giudice dell'esecuzione, sentiti gli interessati, provvede, con ordinanza non impugnabile, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore, ovvero, in mancanza di opposizioni, alla divisione, secondo il progetto di cui all'articolo 173-bis, primo comma, n. 7), delle disposizioni di attuazione. II. Se il bene non è comodamente divisibile, il giudice assegna l'intero ovvero la quota pignorata ai comproprietari che ne facciano richiesta, anche congiuntamente, al valore determinato a norma dell'articolo 568, terzo comma. Altrimenti provvede sulla vendita dell'intero ai sensi dell'articolo 569. Il giudice attribuisce ai comproprietari non obbligati la parte del ricavato corrispondente alle loro quote, al netto delle spese sopportate per la vendita. III. Il giudice dispone la vendita della quota indivisa solo se ritiene probabile l'aggiudicazione ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'articolo 568, terzo comma, ovvero se ritiene che lo

	scioglimento della comunione non sia giustificato dall'esiguità della quota pignorata e nessuno dei comproprietari abbia esercitato la facoltà di cui al comma precedente.

ART. 601 **Divisione** I. Se si deve procedere alla divisione, l'esecuzione è sospesa finché sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all'articolo 627. II. Avvenuta la divisione, la vendita o l'assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi precedenti.	**ART. 601** **Divisione** I. Il giudice dell'esecuzione, nel caso di opposizione al progetto di cui all'articolo 173-bis, primo comma, n. 7), disposizioni di attuazione, o di opposizione alla vendita o all'assegnazione di cui all'articolo 600, secondo comma, dispone procedersi al giudizio di divisione davanti a sé nelle forme di cui agli articoli 702-bis e seguenti. II. I provvedimenti assunti nell'ambito del giudizio di divisione possono essere impugnati nel modo previsto dall'articolo 617. III. Quando nel giudizio di divisione è intervenuto accordo fra le parti o è stata pronunciata l'ordinanza di cui all'articolo 702-ter, ovvero sentenza di primo grado, la vendita o l'assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi precedenti. In caso di non comoda divisibilità si applica il secondo comma dell'articolo precedente. IV. In caso di riforma dei provvedimenti di cui al comma precedente, ove nel giudizio di divisione sia stata eseguita la vendita dell'intero, ovvero sia stata eseguita la vendita o l'assegnazione dei beni attribuiti al debitore, resta ferma l'aggiudicazione, anche provvisoria, in favore del terzo aggiudicatario e i diritti degli interessati possono essere fatti valere sul ricavato.

	ART. 601 bis **Beni in comunione legale tra coniugi** I. Le norme del presente Capo si

	applicano anche ai beni appartenenti alla comunione legale fra i coniugi. II. Con il pignoramento, il bene cessa di appartenere alla comunione legale. Tuttavia, nel caso di estinzione del procedimento prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, la comunione legale è ricostituita anche sul bene pignorato.

Con riferimento all'espropriazione di beni compresi nella comunione legale dei coniugi, in alternativa al sopra riportato testo dell'art. 601 bis, si indica la seguente proposta di inserimento di un Capo VI-bis intitolato "DELL'ESPROPRIAZIONE DI BENI COMPRESI NELLA COMUNIONE LEGALE DEI CONIUGI" – ispirato all'attuale orientamento della Corte di cassazione – con il seguente articolato (artt. 604 bis, 604 ter, 604 quater)

	ART. 604 bis **Pignoramento** Possono essere pignorati i beni appartenenti alla comunione legale anche quando uno dei coniugi non sia obbligato verso il creditore. I beni sono pignorati per l'intero, con specificazione che trattasi di beni in comunione legale. Il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati anche al coniuge non debitore; nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene della comunione legale che si intende espropriare. Ai coniugi è fatto divieto di addivenire, in pendenza della procedura esecutiva, a modifiche del regime patrimoniale tra i coniugi, salve le facoltà previste dall'articolo 193 del codice civile.
	ART. 604 ter **Procedimento** Il procedimento ha luogo secondo le previsioni dei capi secondo, terzo e quarto, a seconda della natura del bene pignorato. Il pignoramento e in generale gli atti d'espropriazione si compiono sul bene per l'intero nei confronti sia del coniuge debitore che del coniuge non debitore, al quale ultimo si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto previsto dal primo comma

	dell'articolo 579. Ogni volta che a norma dei capi precedenti deve essere sentito il debitore, è sentito anche il coniuge. Tuttavia, finché non sia disposta la vendita o l'assegnazione, il coniuge non debitore può chiedere l'assegnazione dell'intero bene pignorato, a condizione del pagamento della metà del valore di stima di quello, determinato, per gli immobili, ai sensi dell'articolo 568. In mancanza dell'istanza di assegnazione prevista dal comma precedente, il procedimento prosegue in ordine all'intero bene, ma il coniuge non debitore ha diritto a percepire, al più tardi in sede di distribuzione, la metà del valore del bene staggito, al lordo delle spese di procedura. Gli adempimenti previsti dagli articoli 498 e, in caso di espropriazione di immobili, 567 vanno eseguiti anche con riferimento al coniuge non debitore.
	ART. 604 quater **Azione esecutiva tra coniugi** Il coniuge può agire in via esecutiva su beni compresi nella comunione legale per crediti verso l'altro coniuge, ove non si avvalga delle facoltà concessegli dall'articolo 193 del codice civile. In tal caso, il pignoramento di un bene compreso nella comunione legale tra i coniugi, eseguito ad istanza di uno di questi in danno dell'altro, scioglie la comunione legale quanto al solo bene staggito. Nel corso del procedimento, spetta al coniuge non debitore la facoltà di conseguire, prima che il bene sia posto in vendita od assegnato, l'assegnazione prevista dal quarto comma dell'articolo 604-ter.

ART. 614 bis **Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare** I. Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente	**ART. 614 bis (testo provvisorio)** **Misure di coercizione indiretta** I. Il giudice, con il provvedimento di condanna o con il quale viene comunque ordinata una prestazione o una

iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409. II. Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.	condotta, fissa, ad istanza di parte e salvo che ciò sia manifestamente iniquo, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per la mancata o ritardata spontanea esecuzione del provvedimento, ovvero per ogni violazione o inosservanza successiva. II. Il presente articolo si applica anche quando oggetto della condanna o dell'ordine sia un fare infungibile e pure in ipotesi di provvedimenti in materia di separazione personale dei coniugi o di divorzio, ovvero di affidamento della prole o di esercizio della potestà dei genitori. III. La somma oggetto della misura di coercizione si aggiunge a quanto eventualmente liquidato o spettante a titolo di risarcimento del danno. IV. La misura di coercizione non si applica in caso di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore subordinato e di condanna al rilascio per cessazione o risoluzione di contratto di locazione di immobile urbano destinato ad uso di abitazione. V. Il giudice determina l'ammontare della somma oggetto della misura di coercizione, anche in modo progressivo in relazione alla protrazione del ritardo o alla reiterazione delle violazioni o inosservanze, tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno che la mancata esecuzione produce all'avente diritto e del vantaggio che essa arreca all'obbligato, delle possibili difficoltà di ripetizione in caso di riforma della condanna, nonché di ogni altra circostanza utile. VI. In caso di condanna al pagamento di somme, la somma di denaro oggetto della misura di coercizione indiretta è determinata mediante l'applicazione di un tasso di interesse annuo, anche diversificato in ragione della protrazione del ritardo, in misura non superiore al doppio di quanto previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

	VII. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per il ritardo, le violazioni o le inosservanze. VIII. Il creditore procede alla quantificazione del dovuto con il precetto di pagamento, salva la facoltà dell'intimato di contestarla con l'opposizione prevista dall'articolo 615. IX. Il capo del provvedimento relativo all'istanza di misura di coercizione è soggetto ai soli mezzi di impugnazione del provvedimento di condanna al quale accede; il giudice dell'impugnazione può imporre al beneficiario della misura idonea cauzione ai sensi dell'articolo 119. X. Qualora si tratti di titolo esecutivo diverso da quello previsto nel primo comma, ovvero la parte non ne abbia richiesto la pronuncia al giudice, il provvedimento è emesso dal giudice dell'esecuzione. Si applica l'articolo 612, comma primo. Il giudice dell'esecuzione provvede sentita la parte obbligata, con provvedimento impugnabile ai sensi dell'articolo 617.

ART. 615 **Forma dell'opposizione** I. Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'art. 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. II. Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del	**ART. 615** **Forma dell'opposizione** I. Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'art. 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo ovvero, se nel frattempo è iniziata l'esecuzione, con ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 624, secondo comma. II. Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle

decreto.	parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

ART. 623 **Limiti della sospensione** I. Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo, l'esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del giudice dell'esecuzione.	**ART. 623** **Limiti della sospensione** I. Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo, l'esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del giudice dell'esecuzione. II. Nei casi di sospensione disposta dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo e nel caso di cui all'art. 615, comma primo, il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza su ricorso della parte interessata nei tre giorni successivi.

ART. 624 **Sospensione per opposizione all'esecuzione** I. Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli artt. 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza. II. Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'art. 512, secondo comma. III. Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 616, il giudice	**ART. 624** **Sospensione per opposizione all'esecuzione** I. Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli artt. 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza. II. Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'art. 512, secondo comma. Nel caso di sospensione disposta dal giudice di pace a norma dell'art. 615, comma primo, il reclamo si propone al tribunale in composizione monocratica. III. Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata, se viene confermata in sede di reclamo ovvero se viene concessa in sede di reclamo, e il giudizio di merito

dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'art. 630, terzo comma. IV. La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell'art. 618.	non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese, salvo che nell'esecuzione non siano intervenuti creditori muniti di titolo esecutivo, ovvero che non vi siano pignoramenti successivi. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'art. 630, terzo comma. IV. La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell'art. 618.

ART. 629 **Rinuncia** I. Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti. II. Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti. III. In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306.	**ART. 629** **Rinuncia** I. Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti. La rinuncia del solo creditore procedente, ovvero di alcuni dei creditori muniti di titolo esecutivo, determina gli effetti di cui all'articolo 496, se ne ricorrono le condizioni. II. Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti. III. In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306.

	ART. 630 bis **Infruttuosità dell'esecuzione** I. Il giudice dell'esecuzione dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo quando la sua prosecuzione non appare in grado di procurare un soddisfacimento delle ragioni creditorie

	proporzionato al sacrificio che subirebbe il patrimonio del debitore. Nel caso di espropriazione, esperiti senza esito almeno due tentativi di vendita forzata e constatata l'assenza di concrete prospettive di esito favorevole e di istanze di assegnazione da parte di creditori, l'ordinanza dispone altresì la cancellazione del pignoramento. II. L'esecuzione dell'ordinanza rimane sospesa se è proposto reclamo a norma dell'articolo precedente. III. Il giudice, qualora le condizioni di cui al comma precedente ricorrano soltanto per taluno dei beni pignorati, dichiara l'inefficacia parziale del pignoramento e ne ordina la cancellazione, limitatamente ai beni stessi.

ART. 173 bis disp. att. **Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto** I. L'esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare: 1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali; 2) una sommaria descrizione del bene; 3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento; 4) l'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico; 5) l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente; 6) la verifica della regolarità edilizia e	**ART. 173 bis disp. att.** **Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto** I. L'esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare: 1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali; 2) una sommaria descrizione del bene; 3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento; 4) l'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico; 5) l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente; 6) la verifica della regolarità edilizia e

urbanistica del bene nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa.	urbanistica del bene nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa; 7) nel caso di pignoramento di quota di bene indiviso, un progetto di divisione a stralcio della quota del debitore, ove possibile, ovvero un progetto di divisione dell'intero bene ovvero l'attestazione della non comoda divisibilità del bene.
II. L'esperto, prima di ogni attività, controlla la completezza dei documenti di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei.	II. L'esperto, prima di ogni attività, controlla la completezza dei documenti di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei.
III. L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.	III. L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.
IV. Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso l'esperto interviene all'udienza per rendere i chiarimenti.	IV. Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso l'esperto interviene all'udienza per rendere i chiarimenti.

ART. 180 disp. att. **Avviso di pignoramento ai comproprietari del bene pignorato** I. L'avviso ai comproprietari dei beni indivisi nel caso previsto dall'articolo 599, secondo comma, del codice, deve contenere l'indicazione del creditore pignorante, del bene pignorato, della data dell'atto di pignoramento e della trascrizione di esso. L'avviso è sottoscritto dal creditore pignorante. II. Con lo stesso avviso o con altro separato gli interessati debbono essere invitati a comparire davanti al giudice dell'esecuzione per sentire dare i provvedimenti indicati nell'articolo 600	**ART. 180 disp. att.** Invito a comparire I. Nel caso di pignoramento di quota di bene indiviso, il creditore pignorante, ricevuta la relazione di cui all'articolo 173-bis, terzo comma, notifica a tutti gli interessati invito a comparire all'udienza prevista dall'articolo 569, primo comma, del codice. Tra il giorno della notificazione e il giorno dell'udienza deve intercorrere un termine di almeno dieci giorni. II. L'invito deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 2826 del codice civile, gli estremi del pignoramento e della sua trascrizione e

del codice.	l'avvertimento che presso la cancelleria è depositato il progetto di cui all'articolo 173-bis, primo comma, n. 7) e che la mancata comparizione all'udienza o la mancata opposizione varranno quale approvazione del progetto o non contestazione della non comoda divisibilità.

ART. 181 disp. att. **Disposizioni sulla divisione** I. Il giudice dell'esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene indiviso, provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice, se gli interessati sono tutti presenti. II. Se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di cui all'articolo 600, secondo comma, del codice, fissa l'udienza davanti a sé per la comparizione delle parti, concedendo termine alla parte più diligente fino a sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica dell'ordinanza.	**ART. 181 disp. att.** **Disposizioni sulla divisione** I. Il giudizio di divisione è introdotto dinanzi allo stesso giudice dell'esecuzione entro il termine perentorio di un mese dall'ordinanza di cui all'articolo 601, primo comma, del codice, nel modo previsto dall'articolo 702-bis del codice, esclusa l'applicazione del secondo comma dell'articolo 702-ter del codice. II. Si applica l'art. 2646, secondo comma, del codice civile.

MODIFICHE AL LIBRO TERZO

	ART. 479 BIS **Attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o cose finalizzate all'esecuzione** I. Al fine di acquisire elementi di fatto utili per porre in esecuzione il titolo esecutivo, ovvero la prova dei presupposti ai quali è eventualmente subordinata, compresi quelli previsti dall'art. 614-bis, il creditore può chiedere all'ufficiale giudiziario presso l'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione e previa esibizione del titolo notificato al debitore di compiere attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose. II. Nel caso in cui, nell'espletamento delle attività previste al primo comma, insorgano difficoltà che non ammettono dilazioni, l'ufficiale giudiziario rimette ogni decisione al giudice competente per la successiva esecuzione, il quale decide con decreto non impugnabile. III. Le operazioni previste dal primo comma, previa anticipazione delle spese ad opera del creditore istante, sono verbalizzate anche mediante idonei strumenti di rappresentazione audiovisiva, adeguatamente documentata su supporti allegati al verbale, con modalità tali da garantire l'inalterabilità dei dati. IV. Del verbale delle operazioni, una volta completato, è rilasciata copia autentica al creditore istante e, a richiesta, al soggetto nei cui confronti sono state espletate le operazioni. V. Le contestazioni delle parti vanno proposte, nelle forme e nei termini stabiliti dall'articolo 617, al giudice competente per la successiva esecuzione.

ART. 484 **Giudice dell'esecuzione** I. L'espropriazione è diretta da un	**ART. 484** **Giudice dell'esecuzione** I. L'espropriazione è diretta da un

giudice. II. La nomina del giudice dell'esecuzione è fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione. III. Si applicano al giudice della esecuzione le disposizioni degli articoli 174 e 175.	giudice. II. La nomina del giudice dell'esecuzione è fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione. III. Si applicano al giudice della esecuzione le disposizioni degli articoli 174 e 175. IV. Il giudice dell'esecuzione, in relazione alle esigenze di sollecita trattazione e definizione del procedimento, può fissare alle parti termini perentori per il compimento di specifiche attività, col solo limite che l'entità degli stessi non renda eccessivamente gravoso il compimento delle medesime.

ART. 492 **Forma del pignoramento** I. Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi. II. Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice. III. Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del	**ART. 492** **Forma del pignoramento** I. Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi. II. Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice. III. Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del

capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. IV. Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione. V. Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.	capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 ~~e~~ 569 e 600, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. IV. Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione. V. Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.

VI. Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma.	VI. Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma.
VII. In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, eventualmente riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonché quelle dei creditori istanti. L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.	VII. In ogni caso l'ufficiale giudiziario, procede alla ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione.
VIII. Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, negli stessi casi di cui al settimo comma e previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della	VIII. Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, ~~negli stessi casi di cui al settimo comma e~~ previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della

verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore. IX. Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista dall'articolo 488, secondo comma.	verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore. IX. Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista dall'articolo 488, secondo comma.

	ART. 492 bis **Ricerca delle corse e dei crediti da pignorare** I. Su istanza del creditore procedente e verificata la sussistenza del titolo esecutivo e del precetto, il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e i beni del debitore dalle stesse risultanti.

	II. Se l'accesso ha consentito di individuare cose del debitore e nella sua disponibilità, utilmente assoggettabili ad esecuzione, l'ufficiale giudiziario procede alla scelta a norma dell'articolo 517 e nel limite di un presumibile valore di realizzo all'importo precettato aumentato della metà e notifica, ove possibile ai sensi dell'articolo 149-bis, al debitore il relativo verbale, che dovrà anche contenere l'ingiunzione, l'invito e l'avvertimento di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 492. Le cose individuate si considerano pignorate al momento della notificazione del verbale, anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale. Se le cose si trovano in luoghi compresi nel territorio di competenza dell'ufficio cui appartiene, l'ufficiale giudiziario accede ai luoghi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 518 e 520, salva la possibilità di limitare l'estensione del pignoramento ad una parte delle cose rinvenute quando il loro presumibile valore di realizzo appare superiore al limite di cui all'articolo 517. Se le cose si trovano altrove, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro dieci giorni a pena d'inefficacia del pignoramento, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. III. L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa pignorata ai sensi del comma precedente, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale. IV. Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica, ove possibile ai sensi dell'articolo 149-bis, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta

	elettronica certificata del creditore procedente, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, commi primo, secondo e terzo, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. V. Quando il terzo debitore è una persona giuridica il verbale di cui al comma precedente è notificato presso la sede di quest'ultima e deve contenere l'invito, anche per gli effetti di cui all'articolo 543, secondo comma, n. 4, a comunicare entro dieci giorni, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale e mediante posta elettronica certificata o, se non è possibile, a mezzo telefax, all'ufficiale giudiziario e al creditore di quali somme è debitore e quando ne deve eseguire il pagamento nonché l'eventuale articolazione territoriale cui fa capo l'obbligazione. Se il pignoramento ha ad oggetto i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, il terzo deve in ogni caso rendere la dichiarazione in udienza a norma dell'articolo 547. VI. Se il terzo ha la residenza in un luogo non compreso nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, copie autentiche del il titolo esecutivo, del precetto e il del verbale con la relazione di notificazione o una copia autentica dello stesso sono trasmesse alla cancelleria del tribunale ufficiale giudiziario territorialmente competente e si applica perché proceda a norma dell'articolo 543, quinto comma. Allo stesso modo si procede quando il terzo debitore è una persona giuridica che nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario non ha la sede o l'articolazione territoriale di cui al quinto comma. VII. Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario

	sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. VIII. Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al secondo comma che crediti o cose di cui al quarto comma, l'ufficiale giudiziario procede a norma del settimo comma.

ART. 495 **Conversione del pignoramento** I. Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. II. Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice. III. La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione. IV. Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di diciotto mesi la somma determinata a norma del comma 3, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. V. Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del comma 3, ovvero ometta o ritardi di oltre quindici giorni il	**ART. 495** **Conversione del pignoramento** I. Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, ~~e~~ 569 e 600,il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. II. Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice. III. La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre un mese dal deposito dell'istanza di conversione. IV. Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di diciotto mesi la somma determinata a norma del comma 3, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. V. Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del comma 3, ovvero ometta o ritardi di oltre quindici giorni il

versamento anche di una sola delle rate previste nel comma 4, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi. VI. Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece. I beni immobili sono liberati dal pignoramento con il versamento dell'intera somma. VII. L'istanza può essere avanzata una sola volta, a pena di inammissibilità.	versamento anche di una sola delle rate previste nel comma 4, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi. VI. Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece. I beni immobili sono liberati dal pignoramento con il versamento dell'intera somma. VII. L'istanza può essere avanzata una sola volta, a pena di inammissibilità.

ART. 499 **Intervento** I. Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile. II. Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569, deve contenere l'indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. Se l'intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, l'estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma	**ART. 499** **Intervento** I. Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile. II. Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552, 569 e 600, deve contenere l'indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. Se l'intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, l'estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma

delle vigenti disposizioni. III. Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa. IV. Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione. V. Con l'ordinanza con cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569 il giudice fissa, altresì, udienza di comparizione davanti a sé del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell'ordinanza e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di sessanta giorni. VI. All'udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest'ultimo caso la relativa misura. Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi in assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento rileva comunque ai soli effetti dell'esecuzione. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l'intero ovvero limitatamente alla parte del credito per la	delle vigenti disposizioni. III. Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa. IV. Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di un mese, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione. V. Con l'ordinanza con cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552, 569 e 600 il giudice fissa, altresì, udienza di comparizione davanti a sé del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell'ordinanza e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di due mesi. VI. All'udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest'ultimo caso la relativa misura. Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi in assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento rileva comunque ai soli effetti dell'esecuzione. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l'intero ovvero limitatamente alla parte del credito per la

quale vi sia stato riconoscimento parziale. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati viceversa disconosciuti dal debitore hanno diritto, ai sensi dell'articolo 510, terzo comma, all'accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza di cui al presente comma, l'azione necessaria affinché essi possano munirsi del titolo esecutivo.	quale vi sia stato riconoscimento parziale. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati viceversa disconosciuti dal debitore hanno diritto, ai sensi dell'articolo 510, terzo comma, all'accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, entro il mese successivo all'udienza di cui al presente comma, l'azione necessaria affinché essi possano munirsi del titolo esecutivo.

ART. 503 **Modi della vendita forzata** I. La vendita forzata può farsi con incanto o senza, secondo le forme previste nei capi seguenti.	**ART. 503** **Modi della vendita forzata** I. La vendita forzata è normalmente fatta senza incanto, secondo le forme previste nei capi seguenti. II. In alternativa, il giudice dell'esecuzione può disporre idonee procedure competitive di vendita, assicurando comunque la pubblicità prevista dall'articolo 490. Con il relativo provvedimento, egli determina le concrete modalità di svolgimento delle operazioni stesse e delle fasi di scelta dell'aggiudicatario, con facoltà di modificare o revocare le relative disposizioni prima dell'inizio di quelle; fissa, in relazione alle esigenze del caso concreto, termini perentori o condizioni di ammissibilità o ricevibilità di atti, ivi compresa la prestazione di cauzioni ed i relativi termini, entità e modalità a pena di inammissibilità, nonché i casi, i modi ed i limiti di restituzione delle stesse; determina, con uguali poteri, per il caso di esito infruttuoso della vendita, l'ulteriore sviluppo della procedura.

ART. 518 **Forma del pignoramento** I. L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione	**ART. 518** **Forma del pignoramento** I. L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione, degli avvertimenti e degli inviti di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro

fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione. II. Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l'ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall'esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano. III. Il giudice dell'esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati. IV. Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate. V. Se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo 139, secondo comma, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento. VI. Il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto devono essere depositati in cancelleria entro le ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria. VII. Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il	stato, a pena di nullità rilevabile di ufficio mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione. II. L'ufficiale giudiziario si avvale necessariamente di uno stimatore iscritto in apposito elenco tenuto presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione mobiliare competente, aggiornato annualmente e sentito al riguardo il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, secondo un turno almeno settimanale che assicuri l'equa ripartizione degli incarichi. I compensi degli stimatori sono liquidati dall'ufficiale giudiziario all'esito della procedura esecutiva e determinati con decreto del ministro della giustizia, in relazione all'effettivo prezzo di vendita o di aggiudicazione o, in caso di estinzione, con idonei sistemi forfetari. III. Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l'ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di un mese alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall'esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano. IV. L'esperto stimatore, o, in mancanza, l'ufficiale giudiziario, redige una sintetica descrizione del bene o dei beni pignorati al fine di agevolarne l'offerta in vendita. V. Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario indica le disposizioni date per conservare le cose pignorate. VI. Se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo 139, secondo comma, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone

deposito dell'istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l'integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni.	affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento. VII. Il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto devono essere custoditi presso l'ufficio unico notifiche, esecuzioni e protesti procedente ed inseriti in apposito fascicolo di ufficio. VIII. L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria. IX. L'ufficiale trasmette copia del verbale, del titolo esecutivo e del precetto all'istituto previsto dall'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice o all'altro ufficiale incaricato della vendita forzata.

ART. 520 **Custodia dei mobili pignorati** I. L'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell'esecuzione determina. II. Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta, trasportandole presso un luogo di pubblico deposito oppure affidandole a un custode diverso dal debitore; nei casi di urgenza l'ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati di cui all'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.	**ART. 520** **Custodia dei mobili pignorati** I. L'ufficiale giudiziario provvede alla custodia del danaro, dei titoli di credito e degli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento, depositando il primo nelle forme dei depositi giudiziari. II. Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede affidandone immediatamente la custodia agli istituti autorizzati di cui all'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. Ove sia impossibile l'affidamento della custodia a detti istituti, è nominata custode altra persona.

ART. 521 **Nomina e obblighi del custode** I. Non possono essere nominati	**ART. 521** **Nomina e obblighi del custode** I. Non possono essere nominati

custode il creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore, né il debitore o le persone della sua famiglia che convivono con lui senza il consenso del creditore. II. Il custode sottoscrive il processo verbale dal quale risulta la sua nomina. III. Al fine della conservazione delle cose pignorate, l'ufficiale giudiziario autorizza il custode a lasciarle nell'immobile appartenente al debitore o a trasportarle altrove. IV. Il custode non può usare delle cose pignorate senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione e deve rendere il conto a norma dell'art. 593. V. Quando è depositata l'istanza di vendita il giudice dispone la sostituzione del custode nominando l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534 che entro trenta giorni, previo invio di comunicazione contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità. Le persone incaricate dall'istituto, quando risulta necessario per apprendere i beni, possono aprire porte, ripostigli e recipienti e richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni che risultano difficilmente trasportabili con l'impiego dei mezzi usualmente utilizzati l'istituto può chiedere di essere autorizzato a provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano.	custode il creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore, né il debitore o le persone della sua famiglia che convivono con lui senza il consenso del creditore. II. Il custode sottoscrive il processo verbale dal quale risulta la sua nomina. III. Al fine della conservazione delle cose pignorate, l'ufficiale giudiziario autorizza il custode a lasciarle nell'immobile appartenente al debitore o a trasportarle altrove. IV. Il custode non può usare delle cose pignorate senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione e deve rendere il conto a norma dell'art. 593. V. Non oltre venti giorni prima della prima operazione di vendita, l'ufficiale incaricato di quest'ultima è di diritto surrogato a qualunque altro custode. VI. Entro i successivi dieci giorni e previo invio di comunicazione contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso, l'ufficiale incaricato della vendita provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità. L'ufficiale incaricato della vendita o le persone designate dall'istituto di cui all'articolo 159 delle disposizioni di attuazione, quando risulta necessario per apprendere i beni, possono aprire porte, ripostigli e recipienti e richiedere l'assistenza della forza pubblica. VII. Per i beni che risultano difficilmente trasportabili con l'impiego dei mezzi usualmente utilizzati l'ufficiale incaricato della vendita può chiedere di essere autorizzato a provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano.

ART. 524 **Pignoramento successivo** I. L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già compiuto, ne dà atto nel processo verbale descrivendo i mobili precedentemente pignorati, e quindi procede al pignoramento degli altri beni o	**ART. 524** **Pignoramento successivo** I. L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già compiuto, ne dà atto nel processo verbale descrivendo i mobili precedentemente pignorati, e quindi procede al pignoramento degli altri beni

fa constare nel processo verbale che non ve ne sono. II. Il processo verbale è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è compiuto anteriormente alla udienza prevista nell'art. 525, primo comma, ovvero alla presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nella ipotesi prevista nel secondo comma dell'art. 525. In tal caso il cancelliere ne dà notizia al creditore primo pignorante e l'esecuzione si svolge in unico processo. III. Il pignoramento successivo, se è compiuto dopo l'udienza di cui sopra ovvero dopo la presentazione del ricorso predetto, ha gli effetti di un intervento tardivo rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento. Se colpisce altri beni, per questi ha luogo separato processo.	o fa constare nel processo verbale che non ve ne sono. II. Il processo verbale è depositato nell'ufficio unico notifiche, esecuzioni e protesti ed inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è compiuto anteriormente alla prima operazione di vendita. In tal caso l'esecuzione si svolge in unico processo. III. Il pignoramento successivo, se è compiuto dopo la prima operazione di vendita, ha gli effetti di un intervento tardivo rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento. Se colpisce altri beni, per questi ha luogo separato processo.

ART. 525 **Condizione e tempo dell'intervento** I. Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione. Di tale intervento il cancelliere dà notizia al creditore pignorante. II. Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'art. 518, non superi ventimila euro, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'art. 529.	**ART. 525** **Condizione e tempo dell'intervento** I. Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve avere luogo non oltre il termine di dieci giorni dopo il deposito dell'istanza di vendita o, quando è consentita immediatamente, di assegnazione.

ART. 530 **Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione alla vendita** I. Sull'istanza di cui all'articolo precedente il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizione delle parti. II. All'udienza le parti possono fare	**ART. 530** **Svolgimento della vendita forzata** I. L'ufficiale incaricato della vendita forzata dei beni mobili pignorati è l'istituto previsto dall'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle. III. Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dell'esecuzione dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita. IV. Se vi sono opposizioni il giudice dell'esecuzione le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita. V. Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 525, e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il giudice dell'esecuzione provvederà con decreto per l'assegnazione o la vendita; altrimenti provvederà a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal secondo comma dell'articolo 525. VI. Il giudice dell'esecuzione può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai sensi degli artt. 532, 534 e 534-bis, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche. VII. In ogni caso il giudice dell'esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista dall'art. 490, secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.	II. Su istanza di uno dei creditori muniti di titolo esecutivo o anche di ufficio in casi particolari, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti ed acquisito in copia il fascicolo dall'ufficio unico notifiche, esecuzioni e protesti, può disporre che la vendita abbia luogo a mezzo di commissionario o che sia delegata ad uno dei professionisti iscritti negli elenchi previsti dall'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione. All'esito, la copia del fascicolo dell'esecuzione è trasmessa, col provvedimento del giudice, all'ufficiale incaricato della vendita forzata. III. Della consegna delle cose oggetto del pignoramento si forma processo verbale, da inserire in originale nel fascicolo dell'esecuzione. IV. La vendita ha luogo con procedure competitive e modalità telematiche. V. L'ufficiale incaricato della vendita di cui ai primi due commi fissa necessariamente, con sua determinazione: a) le modalità, anche telematiche, con le quali gli interessati possono esaminare le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita; b) il prezzo base della vendita, in misura non inferiore al prezzo di stima stabilito ai sensi dell'articolo 518; c) le modalità con cui la vendita avrà luogo, comunque esclusa qualsiasi offerta successiva all'aggiudicazione; d) la data della prima operazione di vendita, in tempo non successivo ad un mese dalla scadenza del termine per il deposito dell'istanza di vendita o, nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 490, non oltre settanta giorni dal medesimo termine; e) il termine perentorio fino a non oltre il giorno prima per la presentazione di offerte irrevocabili di acquisto; f) le modalità di presentazione delle

	offerte, a pena di inammissibilità delle stesse, tali da garantire la non identificabilità del loro contenuto per il maggior tempo possibile; g) le modalità di formulazione delle offerte, a pena di irricevibilità delle medesime; h) l'entità, le modalità ed i termini della cauzione o del fondo spese, tutti a pena di inammissibilità dell'offerta di acquisto; i) le condizioni, le modalità ed i termini ai quali, in caso di esito infruttuoso del primo tentativo di vendita, si pervenga al secondo, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente; l) ogni altro provvedimento, a pena di improcedibilità della vendita, idoneo all'ordinato svolgimento della procedura competitiva. VI. Si applica l'articolo 490. La pubblicità ha ad oggetto altresì la sommaria descrizione del bene o dei beni, anche divisi in lotti, offerti in vendita, di cui al quarto comma dell'articolo 518. VII. L'ufficiale incaricato della vendita di cui ai primi due commi non può mai consegnare la cosa all'acquirente prima del pagamento integrale del prezzo. Egli è tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare. Di ogni operazione di vendita egli redige verbale. Egli deposita nelle forme dei depositi giudiziari, ovvero in altre forme idonee ad impedirne la disponibilità, le somme di cui viene definitivamente a disporre in dipendenza o in relazione alle operazioni di vendita. VIII. Il compenso dell'istituto previsto dall'art. 159 delle disposizioni di attuazione del presente codice, del commissionario o del professionista delegato è liquidato dall'ufficiale giudiziario, all'esito della procedura, sulla base dei parametri fissati con decreto del ministro della giustizia. Il provvedimento, se non dispone il prelievo del dovuto dalla somma ricavata, costituisce titolo esecutivo ed è pronunciato nei confronti del creditore procedente o surrogante,

	per il quale costituisce esborso ai sensi dell'articolo 2770 del codice civile. IX. Il giudice dell'esecuzione può sempre provvedere, su istanza di parte o di ufficio, ai sensi del secondo comma dell'articolo 503, nonché fissare cauzione all'ufficiale incaricato della vendita forzata.

ART. 532 **Vendita a mezzo di commissionario** I. Il giudice dell'esecuzione può disporre la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario. II. Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione. III. Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato.	**abrogato**
ART. 533 **Obblighi del commissionario** I. Il commissionario assicura agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita e non può consegnare la cosa all'acquirente prima del pagamento integrale del prezzo. Egli è tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno	**abrogato**

dei quali deve essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine stabilito dal giudice dell'esecuzione nel suo provvedimento. II. Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine di un mese dal provvedimento di autorizzazione, il commissionario, salvo che il termine sia prorogato su istanza di tutti i creditori intervenuti, deve riconsegnare i beni, affinché siano venduti all'incanto. III. Il compenso al commissionario è stabilito dal giudice dell'esecuzione con decreto.	
ART. 534 **Vendita all'incanto** I. Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il giudice dell'esecuzione, col provvedimento di cui all'articolo 530, stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l'esecuzione al cancelliere o all'ufficiale giudiziario o a un istituto all'uopo autorizzato. II. Nello stesso provvedimento il giudice dell'esecuzione può disporre che, oltre alla pubblicità prevista dal primo comma dell'articolo 490, sia data anche una pubblicità straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo.	**abrogato**
ART. 534 bis **Delega delle operazioni di vendita** I. Il giudice, con il provvedimento di cui all'articolo 530, può, sentiti gli interessati, delegare all'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in	**abrogato**

quanto compatibili con le previsioni della presente sezione.	

ART. 534 ter **Ricorso al giudice dell'esecuzione** I. Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto ed avverso gli atti del professionista con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. II. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617.	**ART. 534 ter** **Ricorso al giudice dell'esecuzione** I. Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà l'ufficiale incaricato della vendita forzata di cui ai primi due commi dell'articolo 530 può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. II. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto ed avverso gli atti e l'operato del professionista con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. III. L'ordinanza è impugnabile con l'opposizione di cui agli articoli 617 e 618.

ART. 535 **Prezzo base dell'incanto** I. Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base è determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita. II. In ogni altro caso il giudice dell'esecuzione, nel provvedimento di cui all'articolo 530, sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo di apertura dell'incanto o autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo.	**abrogato**

ART. 537 **Modo dell'incanto** I. Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza, per il prezzo base di cui all'articolo 535. L'aggiudicazione al maggiore offerente segue quando, dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto, non è fatta una maggiore offerta. II. Se la vendita non può compiersi nel giorno stabilito, è continuata nel primo giorno seguente non festivo. III. Dell'incanto si redige processo verbale, che si deposita immediatamente nella cancelleria.	**abrogato**
ART. 538 **Nuovo incanto** I. Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente.	**abrogato**
ART. 540 **Pagamento del prezzo e rivendita** I. La vendita all'incanto si fa per contanti [abrogato] II. Se il prezzo non è pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente. III. La somma ricavata dalla vendita è immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari.	**abrogato**

ART. 540 bis **Integrazione del pignoramento** I. Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi,	**ART. 540 bis** **Integrazione del pignoramento** I. Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo tentativo di vendita ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, se nessuno dei creditori si

provvede a norma dell'ultimo comma dell'articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l'estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita.	induce a chiedere il pignoramento di altri beni in danno del creditore o se questi non sono rinvenuti, l'ufficiale incaricato della vendita trasmette il fascicolo della vendita all'ufficiale giudiziario e quest'ultimo lo trasmette a sua volta, in uno al fascicolo dell'esecuzione, al giudice dell'esecuzione, affinché dichiari l'estinzione del procedimento.

ART. 541 **Distribuzione amichevole** I. Se i creditori concorrenti chiedono la distribuzione della somma ricavata secondo un piano concordato, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, provvede in conformità.	**ART. 541** **Distribuzione amichevole** Se vi è un solo creditore e la somma ricavata è superiore all'importo precettato, maggiorato dei due decimi, l'ufficiale incaricato della vendita invita il creditore a precisare il suo credito e a notificare la relativa nota anche al debitore. In difetto di contestazioni nei venti giorni successivi, comunicati a pena di decadenza all'ufficiale incaricato della vendita, quest'ultimo dispone il pagamento dell'importo indicato nella nota di precisazione del credito. Effettuato il pagamento, l'ufficiale incaricato della vendita trasmette il fascicolo della vendita all'ufficiale giudiziario e quest'ultimo lo trasmette a sua volta, in uno al fascicolo dell'esecuzione, al giudice dell'esecuzione, affinché dichiari l'estinzione del procedimento. Se i creditori concorrenti chiedono la distribuzione della somma ricavata secondo un piano concordato, essi lo presentano all'ufficiale incaricato della vendita, il quale trasmette il fascicolo della vendita all'ufficiale giudiziario, affinché quest'ultimo lo trasmetta a sua volta, in uno al fascicolo dell'esecuzione, al giudice dell'esecuzione, che provvede in conformità al piano concordato, se conforme a diritto.

ART. 543 **Forma del pignoramento**	**ART. 543** **Forma del pignoramento**

I. Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli artt.137 e seguenti. II. L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'art. 492: 1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto; 2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice; 3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente; 4) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'art. 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'art. 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'art. 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata. III. Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'art. 501. IV. L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, è tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'art. 488. In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista nell'art. 314.	I. Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli artt.137 e seguenti. II. L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'art. 492: 1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto; 2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice; 3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente; 4) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'art. 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'art. 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'art. 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata e con avvertimento che, in difetto, verrà emessa nei suoi confronti ordinanza avente efficacia di titolo esecutivo a norma dell'art. 548. III. Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'art. 501. IV. L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, è tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'art. 488. In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve

	depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista nell'art. 314.

ART. 545 **Crediti impignorabili** I. Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto. II. Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. III. Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. IV. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. V. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette. VI. Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.	**ART. 545** **Crediti impignorabili** I. Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto. II. Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. III. Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. IV. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. V. Le somme da chiunque dovute al debitore a titolo di pensione sono pignorabili nella misura di un quinto della parte eccedente il doppio della pensione sociale. VI. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette. VII. Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.

ART. 548 **Mancata dichiarazione del terzo** I. Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all'art. 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all'udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli artt. 552 o 553. II. Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma. III. Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, primo comma, l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.	**ART. 548** **Mancata dichiarazione del terzo** I. Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all'art. 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all'udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli artt. 552 o 553. II. Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma. III. Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, primo comma, l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, anche contestando l'esistenza o la quantificazione del suo debito; il termine decorre dalla notificazione dell'ordinanza a norma dell'art. 479.

ART. 549 **Contestata dichiarazione del terzo** I. Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell'esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza. L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 617.	**ART. 549** **Contestata dichiarazione del terzo** I. Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell'esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza. L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, anche con riferimento all'esistenza o la quantificazione dell'obbligo del terzo.

ART. 553 **Assegnazione e vendita di crediti** I. Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il giudice dell'esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti. II. Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite perpetue o temporanee, e i creditori non ne chiedono d'accordo l'assegnazione, si applicano le regole richiamate nell'articolo precedente per la vendita di cose mobili. III. Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di cento lire di capitale per cinque lire di rendita.	**ART. 553** **Assegnazione e vendita di crediti** I. Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di tre mesi, il giudice dell'esecuzione le assegna in pagamento~~, salvo esazione,~~ ai creditori concorrenti. II. Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite perpetue o temporanee, e i creditori non ne chiedono d'accordo l'assegnazione, si applicano le regole richiamate nell'articolo precedente per la vendita di cose mobili. III. Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di cento lire di capitale per cinque lire di rendita.

ART. 559 **Custodia dei beni pignorati** I. Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, compresi le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso. II. Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore. Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l'immobile non sia occupato dal debitore. III. Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti. IV. Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità, dispone, al momento in cui pronuncia l'ordinanza	**ART. 559** **Custodia dei beni pignorati** I. Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, compresi le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso. II. Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore. In tal caso, se il pignoramento ha per oggetto la quota di un bene indiviso, il giudice dell'esecuzione può disporre che la custodia sia estesa all'intero e il provvedimento è notificato, a cura del creditore procedente, ai comproprietari non obbligati. Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l'immobile non sia occupato dal debitore. III. Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di

con cui è autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534. V. Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito, è nominato custode altro soggetto. VI. I provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati con ordinanza non impugnabile.	inosservanza degli obblighi su di lui incombenti. IV. Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità, dispone, al momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534. V. Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito, è nominato custode altro soggetto. VI. I provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati con ordinanza non impugnabile.

ART. 567 **Istanza di vendita** I. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato. II. Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro centoventi giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. III. Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori centoventi giorni. Un termine di centoventi giorni è inoltre assegnato al creditore dal giudice,	**ART. 567** **Istanza di vendita** I. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato. II. Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. Nel caso del pignoramento di cui all'articolo 599 la documentazione deve riguardare l'intero bene indiviso. III. Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori quattro mesi. Un termine di quattro mesi è inoltre assegnato al creditore dal

quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata. Se la proroga non è richiesta o non è concessa, oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresì l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.	giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata. Se la proroga non è richiesta o non è concessa, oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresì l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.

ART. 569 **Provvedimento per l'autorizzazione della vendita** I. A seguito dell'istanza di cui all'art. 567 il giudice dell'esecuzione, entro trenta giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'art. 567, nomina l'esperto convocandolo davanti a sé per prestare il giuramento e fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'art. 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di centoventi giorni. II. All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle. III. Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine	**ART. 569** **Provvedimento per l'autorizzazione della vendita** I. A seguito dell'istanza di cui all'art. 567 il giudice dell'esecuzione, entro un mese dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'art. 567, nomina l'esperto convocandolo davanti a sé per prestare il giuramento e fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'art. 498 che non siano intervenuti e, nel caso di pignoramento di quota di bene indiviso, per la comparizione degli interessati prevista dall'articolo 600. In tal caso il cancelliere comunica immediatamente al creditore procedente la data dell'udienza. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di quattro mesi. II. All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal

non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'art. 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'art. 573 e provvede ai sensi dell'art. 576, per il caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'art. 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'art. 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione. IV. Con la stessa ordinanza, il giudice può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche. V. Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza. VI. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'art. 498 che non sono comparsi.	diritto di proporle. III. Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a tre mesi, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'art. 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'art. 573 e provvede ai sensi dell'art. 576, per il caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'art. 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'art. 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione. IV. Con la stessa ordinanza, il giudice può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, la vendita con le modalità competitive ai sensi del secondo comma dell'art. 503, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche. V. Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza. VI. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'art. 498 che non sono comparsi.

ART. 571 **Offerte d'acquisto** I. Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto	**ART. 571** **Offerte d'acquisto** I. Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto

dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'art. 579, ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta. II. L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'art. 569, terzo comma, se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'art. 568 o se l'offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto. III. L'offerta è irrevocabile, salvo che: 1) [il giudice disponga la gara tra gli offerenti di cui all'art. 573]; 2) il giudice ordini l'incanto; 3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta. IV. L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell'art. 591-bis e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti.	dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'art. 579, ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta. II. L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'art. 569, terzo comma, se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'art. 568 o se l'offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto. III. L'offerta è irrevocabile, salvo che: 1) [il giudice disponga la gara tra gli offerenti di cui all'art. 573]; 2) il giudice ordini diverse modalità di vendita ai sensi del secondo comma dell'art. 503; 3) siano decorsi quattro mesi dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta. IV. L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell'art. 591-bis e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti.

ART. 572 **Deliberazione sull'offerta** I. Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti. II. Se l'offerta è superiore al valore dell'immobile determinato a norma	**ART. 572** **Deliberazione sull'offerta** I. Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti. II. Se l'offerta è superiore al valore dell'immobile determinato a norma

dell'art. 568, aumentato di un quinto, la stessa è senz'altro accolta. III. Se l'offerta è inferiore a tale valore, il giudice non può far luogo alla vendita se vi è il dissenso del creditore procedente, ovvero se il giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell'incanto. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 569. IV. Si applicano le disposizioni degli artt. 573, 574 e 577.	dell'art. 568, aumentato di un quinto, la stessa è senz'altro accolta. III. Se l'offerta è inferiore a tale valore, il giudice non può far luogo alla vendita se vi è il dissenso del creditore procedente, ovvero se il giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con altre modalità ai sensi del secondo comma dell'art. 503. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 569. IV. Si applicano le disposizioni degli artt. 573, 574 e 577.

ART. 573 **Gara tra gli offerenti** I. Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzione invita gli offerenti a una gara sull'offerta più alta. II. Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l'incanto.	**ART. 573** **Gara tra gli offerenti** I. Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzione invita gli offerenti a una gara sull'offerta più alta. II. Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare altre modalità ai sensi del secondo comma dell'art. 503.

Dopo l'articolo 575 del codice di procedura civile, la rubrica «paragrafo terzo Vendita con incanto» è sostituita dalla seguente «paragrafo terzo Disposizioni generali sulla vendita»

ART. 576 **Contenuto del provvedimento che dispone la vendita** I. Il giudice dell'esecuzione, quando ordina l'incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto: 1) se la vendita si deve fare in uno o più lotti; 2) il prezzo base dell'incanto determinato a norma dell'articolo 568;	**abrogato**

3) il giorno e l'ora dell'incanto; 4) il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l'incanto, nonché le eventuali forme di pubblicità straordinaria a norma dell'articolo 490 ultimo comma; 5) l'ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d'asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli offerenti; 6) la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte; 7) il termine, non superiore a sessanta giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalità del deposito. II. L'ordinanza è pubblicata a cura del cancelliere.	

ART. 578 **Delega a compiere la vendita** I. Se una parte dei beni pignorati è situata nella circoscrizione di altro tribunale, con l'ordinanza che dispone la vendita il giudice dell'esecuzione può stabilire che l'incanto avvenga, per quella parte, davanti al tribunale del luogo in cui è situata. II. In tale caso, copia dell'ordinanza è trasmessa dal cancelliere al presidente del tribunale delegato, il quale nomina un giudice per l'esecuzione della vendita.	**abrogato**

ART. 579 **Persone ammesse agli incanti** I. Salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all'incanto. II. Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale. III. I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare.	**Verificare intervento proposto** **ART. 579** **Persone ammesse agli incanti** I. Salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte ~~all'incanto~~. II. Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale. III. I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare.

ART. 580 **Prestazione della cauzione** I. Per offrire all'incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza di cui all'art. 576. II. Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell'intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.	**abrogato**

ART. 581 **Modalità dell'incanto** I. L'incanto ha luogo davanti al giudice dell'esecuzione, nella sala delle udienze pubbliche. II. Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l'offerta precedente nella misura indicata nelle condizioni di vendita. III. Allorché siano trascorsi tre minuti dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore, l'immobile è aggiudicato all'ultimo offerente. IV. Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa è superata da un'altra, anche se poi questa è dichiarata nulla.	**abrogato**
ART. 584 **Offerte dopo l'incanto** I. Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto	**abrogato**

non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto. II. Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all'art. 571, prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell'art. 580. III. Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indìce la gara, della quale il cancelliere dà pubblico avviso a norma dell'art. 570 e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma. IV. Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma. V. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.	

ART. 585 **Versamento del prezzo** I. L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'art. 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento. II. Se l'immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l'aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell'esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che	**ART. 585** **Versamento del prezzo** I. L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita ~~a norma dell'art. 576~~, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento. II. Se l'immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l'aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell'esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che

potranno risultare capienti. III. Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata.	potranno risultare capienti. III. Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata.

ART. 587 **Inadempienza dell'aggiudicatario** I. Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto. II. Per il nuovo incanto si procede a norma degli artt. 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza.	**ART. 587** **Inadempienza dell'aggiudicatario** I. Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone una nuova vendita, ai sensi del secondo comma dell'articolo 503. II. ~~Per il nuovo incanto si procede a norma degli artt. 576 e seguenti.~~ Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza.

ART. 588 **Termine per l'istanza di assegnazione** I. Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'incanto, può presentare istanza di assegnazione a norma dell'art. 589 per il caso in cui la vendita all'incanto non abbia luogo per mancanza di offerte.	**ART. 588** **Termine per l'istanza di assegnazione** I. Ogni creditore, nel termine perentorio di dieci giorni prima della data della vendita o nel diverso termine fissatogli dal giudice dell'esecuzione, può presentare istanza di assegnazione a norma dell'art. 589 per il caso in cui la vendita non abbia luogo per mancanza di offerte.

ART. 590 **Provvedimento di assegnazione** I. Se la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice provvede su di esse fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio. II. Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'art. 586.	**ART. 590** **Provvedimento di assegnazione** I. Se la vendita ~~all'incanto~~ non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice provvede su di esse fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio. II. Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'art. 586.

ART. 591 **Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto** I. Se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli artt. 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'art. 576 perché si proceda a nuovo incanto. II. Il giudice può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'art. 571. III. Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell'art. 569.	**ART. 591** **Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuova vendita** I. Se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli artt. 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi del secondo comma dell'art. 503 perché si tenti altra volta la vendita. II. Il giudice può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a due mesi, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'art. 571. III. Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell'art. 569.

ART. 591 bis **Delega delle operazioni di vendita** I. Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'art. 569, terzo comma, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente	**ART. 591 bis** **Delega delle operazioni di vendita** I. Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'art. 569, terzo comma, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente

preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'art. 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo art. 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto. II. Il professionista delegato provvede: 1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'art. 568, terzo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'art. 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice; 2) agli adempimenti previsti dall'art. 570 e, ove occorrenti, dall'art. 576, secondo comma; 3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'art. 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli artt. 573 e 574; 4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'art. 581; 5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'art. 583; 6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'art. 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'art. 585, secondo comma; 7) sulla istanza di assegnazione di cui all'art. 590; 8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'art. 591; 9) alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'art. 587; 10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'art. 508;	preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'art. 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo art. 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte ed alla gara tra gli offerenti ~~e alle operazioni dell'eventuale incanto~~. II. Il professionista delegato provvede: 1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'art. 568, terzo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'art. 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice; 2) agli adempimenti previsti dall'art. 570 e, ove occorrenti, dall'art. 576, secondo comma; 3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'art. 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli artt. 573 e 574; 4) alle operazioni di vendita e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'art. 581; 5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'art. 583; 6) ~~sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'art. 584 e~~ sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'art. 585, secondo comma; 7) sulla istanza di assegnazione di cui all'art. 590; ~~8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'art. 591;~~ ~~9) alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'art. 587;~~ 8) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'art. 508;

11) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 586; 12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'art. 596; 13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate. III. Nell'avviso di cui all'art. 570 è specificato che tutte le attività, che, a norma degli artt. 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica l'art. 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice. IV. Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario. V. Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere	9) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 586; 10) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'art. 596; 11) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate. III. Nell'avviso di cui all'art. 570 è specificato che tutte le attività, che, a norma degli artt. 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica l'art. 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice. IV. Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario. V. Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere

allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma. VI. Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo. VII. Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli artt. 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'art. 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'art. 617. VIII. Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice. IX. I provvedimenti di cui all'art. 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita.	allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma. VI. Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo. VII. Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli artt. 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori vendite ai sensi dell'art. 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'art. 617. VIII. Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice. IX. I provvedimenti di cui all'art. 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita.

ART. 595 **Cessazione dell'amministrazione giudiziaria** I. In ogni momento il creditore pignorante o uno dei creditori intervenuti può chiedere che il giudice dell'esecuzione, sentite le altre parti, proceda a nuovo incanto o all'assegnazione dell'immobile. Durante l'amministrazione giudiziaria ognuno può fare offerta di acquisto a norma degli artt. 571 e seguenti.	**ART. 595** **Cessazione dell'amministrazione giudiziaria** I. In ogni momento il creditore pignorante o uno dei creditori intervenuti può chiedere che il giudice dell'esecuzione, sentite le altre parti, proceda a nuova vendita o all'assegnazione dell'immobile. Durante l'amministrazione giudiziaria ognuno può fare offerta di acquisto a norma degli artt. 571 e seguenti.

II. L'amministrazione cessa, e deve essere ordinato un nuovo incanto, quando viene a scadere il termine previsto nell'ordinanza di cui all'art. 592, tranne che il giudice, su richiesta di tutte le parti, non ritenga di poter concedere una o più proroghe che non prolunghino complessivamente l'amministrazione oltre i tre anni.	II. L'amministrazione cessa, e deve essere ordinato una nuova vendita, quando viene a scadere il termine previsto nell'ordinanza di cui all'art. 592, tranne che il giudice, su richiesta di tutte le parti, non ritenga di poter concedere una o più proroghe che non prolunghino complessivamente l'amministrazione oltre i tre anni.

ART. 599 **Pignoramento** I. Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore. II. In tal caso del pignoramento è notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice.	**ART. 599** **Pignoramento** I. Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore. Se, a seguito della divisione, viene assegnato al debitore un bene diverso da quello pignorato, il pignoramento produce effetto rispetto al bene assegnato. II. Il pignoramento è notificato anche ai comproprietari non obbligati, per gli effetti previsti dall'articolo 1113 del codice civile.

ART. 600 **Convocazione dei comproprietari** I. Il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore. II. Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'articolo 568.	**ART. 600** Udienza di comparizione degli interessati I. Il giudice dell'esecuzione, sentiti gli interessati, provvede, con ordinanza non impugnabile, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore, ovvero, in mancanza di opposizioni, alla divisione, secondo il progetto di cui all'articolo 173-bis, primo comma, n. 7), delle disposizioni di attuazione. II. Se il bene non è comodamente divisibile, il giudice assegna l'intero ovvero la quota pignorata ai comproprietari che ne facciano richiesta, anche congiuntamente, al valore determinato a norma dell'articolo 568, terzo comma. Altrimenti provvede sulla vendita dell'intero ai sensi dell'articolo 569. Il giudice attribuisce ai

	comproprietari non obbligati la parte del ricavato corrispondente alle loro quote, al netto delle spese sopportate per la vendita. III. Il giudice dispone la vendita della quota indivisa solo se ritiene probabile l'aggiudicazione ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'articolo 568, terzo comma, ovvero se ritiene che lo scioglimento della comunione non sia giustificato dall'esiguità della quota pignorata e nessuno dei comproprietari abbia esercitato la facoltà di cui al comma precedente.

ART. 601 **Divisione** I. Se si deve procedere alla divisione, l'esecuzione è sospesa finché sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all'articolo 627. II. Avvenuta la divisione, la vendita o l'assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi precedenti.	**ART. 601** **Divisione** I. Il giudice dell'esecuzione, nel caso di opposizione al progetto di cui all'articolo 173-bis, primo comma, n. 7), disposizioni di attuazione, o di opposizione alla vendita o all'assegnazione di cui all'articolo 600, secondo comma, dispone procedersi al giudizio di divisione davanti a sé nelle forme di cui agli articoli 702-bis e seguenti. II. I provvedimenti assunti nell'ambito del giudizio di divisione possono essere impugnati nel modo previsto dall'articolo 617. III. Quando nel giudizio di divisione è intervenuto accordo fra le parti o è stata pronunciata l'ordinanza di cui all'articolo 702-ter, ovvero sentenza di primo grado, la vendita o l'assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi precedenti. In caso di non comoda divisibilità si applica il secondo comma dell'articolo precedente. IV. In caso di riforma dei provvedimenti di cui al comma precedente, ove nel giudizio di divisione sia stata eseguita la vendita dell'intero, ovvero sia stata eseguita la vendita o l'assegnazione dei beni attribuiti al debitore, resta ferma l'aggiudicazione,

	anche provvisoria, in favore del terzo aggiudicatario e i diritti degli interessati possono essere fatti valere sul ricavato.

	ART. 601 bis I. Le norme del presente Capo si applicano anche ai beni appartenenti alla comunione legale fra i coniugi. II. Con il pignoramento, il bene cessa di appartenere alla comunione legale. Tuttavia, nel caso di estinzione del procedimento prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, la comunione legale è ricostituita anche sul bene pignorato.

Con riferimento all'espropriazione di beni compresi nella comunione legale dei coniugi, in alternativa al sopra riportato testo dell'art. 601 bis, si indica la seguente proposta di inserimento di un Capo VI-bis intitolato "DELL'ESPROPRIAZIONE DI BENI COMPRESI NELLA COMUNIONE LEGALE DEI CONIUGI", con il seguente articolato (artt. 604 bis, 604 ter, 604 quater)

	ART. 604 bis **Pignoramento** Possono essere pignorati i beni appartenenti alla comunione legale anche quando uno dei coniugi non sia obbligato verso il creditore. I beni sono pignorati per l'intero, con specificazione che trattasi di beni in comunione legale. Il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati anche al coniuge non debitore; nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene della comunione legale che si intende espropriare. Ai coniugi è fatto divieto di addivenire, in pendenza della procedura esecutiva, a modifiche del regime patrimoniale tra i coniugi, salve le facoltà previste dall'articolo 193 del codice civile.
	ART. 604 ter **Procedimento** Il procedimento ha luogo secondo le

	previsioni dei capi secondo, terzo e quarto, a seconda della natura del bene pignorato. Il pignoramento e in generale gli atti d'espropriazione si compiono sul bene per l'intero nei confronti sia del coniuge debitore che del coniuge non debitore, al quale ultimo si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto previsto dal primo comma dell'articolo 579. Ogni volta che a norma dei capi precedenti deve essere sentito il debitore, è sentito anche il coniuge. Tuttavia, finché non sia disposta la vendita o l'assegnazione, il coniuge non debitore può chiedere l'assegnazione dell'intero bene pignorato, a condizione del pagamento della metà del valore di stima di quello, determinato, per gli immobili, ai sensi dell'articolo 568. In mancanza dell'istanza di assegnazione prevista dal comma precedente, il procedimento prosegue in ordine all'intero bene, ma il coniuge non debitore ha diritto a percepire, al più tardi in sede di distribuzione, la metà del valore del bene staggito, al lordo delle spese di procedura. Gli adempimenti previsti dagli articoli 498 e, in caso di espropriazione di immobili, 567 vanno eseguiti anche con riferimento al coniuge non debitore.
	ART. 604 quater **Azione esecutiva tra coniugi** Il coniuge può agire in via esecutiva su beni compresi nella comunione legale per crediti verso l'altro coniuge, ove non si avvalga delle facoltà concessegli dall'articolo 193 del codice civile. In tal caso, il pignoramento di un bene compreso nella comunione legale tra i coniugi, eseguito ad istanza di uno di questi in danno dell'altro, scioglie la comunione legale quanto al solo bene staggito. Nel corso del procedimento, spetta al coniuge non debitore la facoltà di conseguire, prima che il bene sia posto in vendita od assegnato, l'assegnazione prevista dal quarto

	comma dell'articolo 604-ter.

ART. 609 **Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione** I. Se nell'immobile si trovano cose mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio e che non debbono essere consegnate, l'ufficiale giudiziario, se la stessa parte non le asporta immediatamente, può disporne la custodia sul posto anche a cura della parte istante, se consente di custodirle, o il trasporto in altro luogo. II. Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario dà	**ART. 609** **Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione** I. Quando nell'immobile si trovano beni mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio e che non debbono essere consegnati, l'ufficiale giudiziario, se la stessa parte esecutata non provvede ad asportarli, dopo averli sommariamente descritti nel verbale, rivolge ad essa l'invito a rimuoverli entro il termine perentorio di quindici giorni, prorogabile per una sola volta, con l'avvertimento che, in mancanza di definitivo ritiro entro tale termine, i beni stessi si considereranno abbandonati ad ogni effetto e saranno appresi e smaltiti come rifiuti a cura del creditore. II. L'invito e l'avvertimento di cui al comma precedente sono rivolti direttamente alla parte esecutata se presente, ovvero sono formulati in atto ad essa notificato, se assente alle operazioni: in tale ultima ipotesi, i termini decorrono dalla ricezione dell'atto. III. Decorso il termine iniziale senza che la parte esecutata abbia, con raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al creditore, dichiarato di volersi avvalere della facoltà di prorogare per una sola volta il termine perentorio iniziale di quindici giorni, ovvero decorso tale termine come prorogato, i beni mobili di cui al primo comma che non siano stati ritirati, a propria cura e spese, dalla parte esecutata si intendono abbandonati dalla parte esecutata ed il creditore provvede, sotto la sua responsabilità, a sua cura e spese e senza diritto a rivalsa ad apprenderli ed a smaltirli, nel rispetto delle normative anche pubblicistiche in materia, come rifiuti. IV. Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario dà

immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode.	immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode.

ART. 615 **Forma dell'opposizione** I. Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'art. 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. II. Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.	**ART. 615** **Forma dell'opposizione** I. Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'art. 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo ovvero, se nel frattempo è iniziata l'esecuzione, con ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 624, secondo comma. II. Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

ART. 623 **Limiti della sospensione** I. Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo, l'esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del giudice dell'esecuzione.	**ART. 623** **Limiti della sospensione** I. Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo, l'esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del giudice dell'esecuzione. II. Nei casi di sospensione disposta dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo e nel caso di cui all'art. 615, comma primo, il giudice dell'esecuzione provvede

	con ordinanza su ricorso della parte interessata nei tre giorni successivi.

ART. 624 **Sospensione per opposizione all'esecuzione** I. Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli artt. 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza. II. Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'art. 512, secondo comma. III. Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'art. 630, terzo comma. IV. La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell'art. 618.	**ART. 624** **Sospensione per opposizione all'esecuzione** I. Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli artt. 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza. II. Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'art. 512, secondo comma. Nel caso di sospensione disposta dal giudice di pace a norma dell'art. 615, comma primo, il reclamo si propone al tribunale in composizione monocratica. III. Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata, se viene confermata in sede di reclamo ovvero se viene concessa in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese, salvo che nell'esecuzione non siano intervenuti creditori muniti di titolo esecutivo, ovvero che non vi siano pignoramenti successivi. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'art. 630, terzo comma. IV. La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell'art. 618.

ART. 624 bis **Sospensione su istanza delle parti** I. Il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto. Sull'istanza, il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito e, se l'accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima. La sospensione è disposta per una sola volta. L'ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore. II. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire. III. Nelle espropriazioni mobiliari l'istanza per la sospensione può essere presentata non oltre la fissazione della data di asporto dei beni ovvero fino a dieci giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in cui essi sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della pubblicità commerciale ove disposta. Nelle espropriazioni presso terzi l'istanza di sospensione non può più essere proposta dopo la dichiarazione del terzo.	**ART. 624 bis** **Sospensione su istanza delle parti** I. Il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima delle operazioni di vendita. Sull'istanza, il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito e, se l'accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima. La sospensione è disposta per una sola volta. L'ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore. II. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire. III. Nelle espropriazioni mobiliari l'istanza per la sospensione può essere presentata non oltre la fissazione della data di asporto dei beni ovvero fino a dieci giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in cui essi sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della pubblicità commerciale ove disposta. Nelle espropriazioni presso terzi l'istanza di sospensione non può più essere proposta dopo la dichiarazione del terzo.

ART. 629 **Rinuncia** I. Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti. II. Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti. III. In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306.	**ART. 629** **Rinuncia** I. Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti. La rinuncia del solo creditore procedente, ovvero di alcuni dei creditori muniti di titolo esecutivo, determina gli effetti di cui all'articolo 496, se ne ricorrono le condizioni. II. Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti. III. In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306.

ARTICOLATO PROVVISORIO

	ART. 155 bis disp. att. c.p.c. **Modalità di accesso alle banche dati** I. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia delle entrate, individua i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al primo comma dell'articolo 155-bis di queste disposizioni, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o dalle stese consultabili cui l'ufficiale giudiziario può accedere tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati. II. Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. III. È istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato "Modello ricerca beni", conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma. IV. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo 155-quater di queste disposizioni.

	ART. 155 ter disp. att. c.p.c. **Accesso alle banche dati tramite gestori** I. Sino all'entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 155-ter, primo comma, di

	queste disposizioni e, in ogni caso, quando le strutture, anche tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario non sono funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-ter di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.

	ART. 155 quater disp. att. c.p.c. **Archivio dei rapporti finanziari** I. Per archivio dei rapporti finanziari di cui all'articolo 155-bis, primo comma, si intende la sezione di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

	ART. 155 quinquies disp. att. c.p.c. **Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche** I. La partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare di cui all'articolo 492-bis del codice ha luogo a norma dell'articolo 165 di queste disposizioni.

ART. 159 disp. att. **Istituti autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni** I. Gli istituti ai quali possono essere affidate la vendita all'incanto dei beni mobili a norma dell'art. 534 del codice o l'amministrazione giudiziaria dei beni immobili a norma dell'art. 592 del codice sono autorizzati con decreto del ministro	**ART. 159 disp. att.** **Istituti autorizzati alle vendite giudiziali e all'amministrazione dei beni** I. Gli istituti ai quali possono essere affidate la vendita ~~all'incanto~~ dei beni mobili a norma dell'art. 534 del codice o l'amministrazione giudiziaria dei beni immobili a norma dell'art. 592 del codice

di grazia e giustizia. II. Agli istituti autorizzati alle vendite all'incanto dei mobili pignorati può essere affidata anche la custodia e la vendita dei mobili stessi previste negli artt. 520 comma 2, e 532 del codice; ad essi può essere inoltre affidata qualsiasi altra vendita mobiliare disposta dall'autorità giudiziaria. III. Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalità e i controlli per l'esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti, nonché la misura dei compensi dovuti agli istituti.	sono autorizzati con decreto del ministro di grazia e giustizia. II. Agli istituti autorizzati alle vendite giudiziali dei mobili pignorati può essere affidata anche la custodia e la vendita dei mobili stessi previste negli artt. 520 comma 2, e 532 del codice; ad essi può essere inoltre affidata qualsiasi altra vendita mobiliare disposta dall'autorità giudiziaria. III. Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalità e i controlli per l'esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti, nonché la misura dei compensi dovuti agli istituti.

ART. 166 disp. att. **Modalità della custodia** I. Il giudice dell'esecuzione dà con decreto le disposizioni circa i modi di custodire i titoli di credito e gli oggetti preziosi pignorati	**ART. 166 disp. att.** **Modalità della custodia di particolari beni pignorati** I. L'ufficiale giudiziario chiede al giudice dell'esecuzione, trasmettendogli copia del fascicolo dell'esecuzione, le disposizioni circa i modi di custodire i titoli di credito e gli oggetti preziosi pignorati. Il giudice provvede con decreto.
ART. 167 disp. att. **Processo verbale di consegna al commissionario** I. Il cancelliere redige processo verbale della consegna delle cose pignorate al commissionario per la vendita. In esso debbono essere descritte le cose consegnate. La descrizione può farsi con riferimento a quella contenuta nell'atto di pignoramento, del quale il commissionario deve dichiarare di avere presa esatta cognizione.	**abrogato**
ART. 168 disp. att. **Reclamo contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita** I. I reclami contro l'operato	**abrogato**

dell'ufficiale incaricato della vendita sono proposti dagli interessati con ricorso al giudice dell'esecuzione. II. Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell'esecuzione con decreto disponga la sospensione. III. Sul ricorso il giudice dell'esecuzione pronuncia senza indugio con ordinanza non impugnabile, sentiti il ricorrente e le parti.	
ART. 169 disp. att. **Registrazione del processo verbale di vendita** I. Il cancelliere del tribunale presso il quale è depositato il processo verbale di vendita, a norma dell'art. 537 ultimo comma del codice, cura la registrazione di esso.	**ART. 169 disp. att.** **Registrazione del processo verbale di vendita** I. L'ufficiale incaricato della vendita cura la registrazione del processo verbale di vendita.

ART. 169 quinquies disp. att. **Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite** I. I soggetti nominati commissionari a norma dell'articolo 532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell'articolo 534 del medesimo codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice dell'esecuzione, al presidente del tribunale e all'ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell'articolo 518 del codice, della stima effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita.	**ART. 169 quinquies disp. att.** **Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite** I. Gli ufficiali incaricati della vendita forzata, al termine di ciascun semestre, trasmettono al giudice dell'esecuzione, al presidente del tribunale e all'ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell'articolo 518 del codice, della stima effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita. II. Il dirigente dell'ufficio unico notifiche, esecuzioni e protesti riferisce annualmente al presidente del tribunale ed al giudice dell'esecuzione sull'entità e, se possibile, sulle ragioni degli scostamenti tra i valori di stima e quelli di realizzo, formulando, se lo ritiene, osservazioni e proposte.

ART. 169 quinquies disp. att. **Prospetto riepilogativo delle stime**	**ART. 169 quinquies disp. att.** **Prospetto riepilogativo delle stime**

e delle vendite I. I soggetti nominati commissionari a norma dell'art. 532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell'art. 534 del medesimo codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice dell'esecuzione, al presidente del tribunale e all'ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell'art. 518 del codice, della stima effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita.	**e delle vendite** I. I soggetti nominati commissionari a norma dell'articolo 532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite ~~con incanto~~ a norma dell'articolo 534 del medesimo codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice dell'esecuzione, al presidente del tribunale e all'ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell'articolo 518 del codice, della stima effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita.

ART. 173 bis disp. att. **Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto** I. L'esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare: 1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali; 2) una sommaria descrizione del bene; 3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento; 4) l'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico; 5) l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente; 6) la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso	**ART. 173 bis disp. att.** **Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto** I. L'esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare: 1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali; 2) una sommaria descrizione del bene; 3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento; 4) l'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico; 5) l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente; 6) la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso

previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa. II. L'esperto, prima di ogni attività, controlla la completezza dei documenti di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei. III. L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria. IV. Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso l'esperto interviene all'udienza per rendere i chiarimenti.	previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa; 7) nel caso di pignoramento di quota di bene indiviso, un progetto di divisione a stralcio della quota del debitore, ove possibile, ovvero un progetto di divisione dell'intero bene ovvero l'attestazione della non comoda divisibilità del bene. II. L'esperto, prima di ogni attività, controlla la completezza dei documenti di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei. III. L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria. IV. Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso l'esperto interviene all'udienza per rendere i chiarimenti.

ART. 175 disp. att. **Convocazione delle parti per l'incanto** I. Il giudice dell'esecuzione, prima di ordinare l'incanto a norma dell'art. 575 del codice, dispone l'audizione delle parti e dei creditori a norma dell'art. 569 del codice.	**abrogato**

ART. 180 disp. att. **Avviso di pignoramento ai comproprietari del bene pignorato**	**ART. 180 disp. att.** Invito a comparire I. Nel caso di pignoramento di quota

I. L'avviso ai comproprietari dei beni indivisi nel caso previsto dall'articolo 599, secondo comma, del codice, deve contenere l'indicazione del creditore pignorante, del bene pignorato, della data dell'atto di pignoramento e della trascrizione di esso. L'avviso è sottoscritto dal creditore pignorante. II. Con lo stesso avviso o con altro separato gli interessati debbono essere invitati a comparire davanti al giudice dell'esecuzione per sentire dare i provvedimenti indicati nell'articolo 600 del codice.	di bene indiviso, il creditore pignorante, ricevuta la relazione di cui all'articolo 173-bis, terzo comma, notifica a tutti gli interessati invito a comparire all'udienza prevista dall'articolo 569, primo comma, del codice. Tra il giorno della notificazione e il giorno dell'udienza deve intercorrere un termine di almeno dieci giorni. II. L'invito deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 2826 del codice civile, gli estremi del pignoramento e della sua trascrizione e l'avvertimento che presso la cancelleria è depositato il progetto di cui all'articolo 173-bis, primo comma, n. 7) e che la mancata comparizione all'udienza o la mancata opposizione varranno quale approvazione del progetto o non contestazione della non comoda divisibilità.

ART. 181 disp. att. **Disposizioni sulla divisione** I. Il giudice dell'esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene indiviso, provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice, se gli interessati sono tutti presenti. II. Se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di cui all'articolo 600, secondo comma, del codice, fissa l'udienza davanti a sé per la comparizione delle parti, concedendo termine alla parte più diligente fino a sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica dell'ordinanza.	**ART. 181 disp. att.** **Disposizioni sulla divisione** I. Il giudizio di divisione è introdotto dinanzi allo stesso giudice dell'esecuzione entro il termine perentorio di un mese dall'ordinanza di cui all'articolo 601, primo comma, del codice, nel modo previsto dall'articolo 702-bis del codice, esclusa l'applicazione del secondo comma dell'articolo 702-ter del codice. II. Si applica l'art. 2646, secondo comma, del codice civile.

MODIFICHE AL LIBRO QUARTO

ART. 633 **Condizioni di ammissibilità** I. Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: 1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta; 2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo; 3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata. II. L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione.	**ART. 633** **Condizioni di ammissibilità** I. Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: 1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta; 2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo; 3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata. II. L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione. III. L'ingiunzione può essere pronunciata anche se è prevista la competenza arbitrale, quando detta possibilità sia espressamente prevista dalle parti nella convenzione di arbitrato.

ART. 645 **Opposizione** I. L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto	**ART. 645** **Opposizione** I. L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto

di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'articolo 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto. II. In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito.	di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'articolo 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto. II. In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito. III. Ove la competenza spetti all'arbitro, il giudice, dopo aver pronunciato sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, cancella la causa dal ruolo con ordinanza se sulla competenza arbitrale non sorgono contestazioni; altrimenti provvede con sentenza. IV. Il giudizio di opposizione si estingue se nessuna delle parti propone domanda di arbitrato nel termine di tre mesi dalla cancellazione della causa dal ruolo o dal momento in cui diviene definitiva la sentenza che dichiara la competenza dell'arbitro. V. Qualora la causa sia riassunta dinanzi all'arbitro, spetta questi la pronuncia dei provvedimenti previsti dall'articolo 653.

ART. 649 **Sospensione dell'esecuzione provvisoria** I. Il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'articolo 642.	**ART. 649** **Sospensione e revoca dell'esecuzione provvisoria** I. Il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere ovvero anche revocare l'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'articolo 642.

ART. 669 sexies **Procedimento** I. Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. II. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto. III. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati.	**ART. 669 sexies** **Procedimento** I. Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. II. Tuttavia, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza che siano necessari ulteriori atti di istruzione, il giudice ne dà comunicazione alle parti invitandole a discutere la causa nella stessa udienza ovvero, se richiesto da una parte, in altra immediatamente successiva, e decide a norma dell'articolo 281 sexies. III. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto. IV. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati.

ART. 669 terdecies **Reclamo contro i provvedimenti cautelari** I. Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla	**ART. 669 terdecies** **Reclamo contro i provvedimenti cautelari** I. Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla

comunicazione o dalla notificazione se anteriore. II. Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte d'appello più vicina. III. Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738. IV. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice. V. Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare. VI. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.	comunicazione o dalla notificazione se anteriore. II. Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Il reclamo contro i provvedimenti del tribunale in composizione collegiale si propone ad altra sezione dello stesso tribunale o, in mancanza, al tribunale più vicino. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte d'appello più vicina. III. Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738. IV. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice. V. Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare. Si applica il comma secondo dell'art. 669 sexies. VI. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.

ART. 702 ter **Procedimento**	**ART. 702 ter** **Procedimento**

I. Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza. II. Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale. III. Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II. IV. Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione. V. Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande. VI. L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione. VII. Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.	I. Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza. II. Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale. III. Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, e che le forme del procedimento sommario non sono idonee, nel caso concreto, a garantire il giusto processo, il giudice, con ordinanza motivata non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183. IV. Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione. V. Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande. VI. L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione. VII. Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.

ART. 702 quater **Appello** I. L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione.	**ART. 702 quater** **Appello** I. L'ordinanza emessa ai sensi del quinto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata con ricorso depositato entro un mese dalla

Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.	sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.

ART. 709 ter **Procedimento** I. Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore. II. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di	**ART. 709 ter** **Procedimento** I. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito, avvalendosi degli ausiliari che reputa opportuni e, quando occorra, anche della forza pubblica. Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore. II. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di

5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. III. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.	5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. III. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.

ART. 819 ter **Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria** I. La competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice. La sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43. L'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata proposizione dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio. II. Nei rapporti tra arbitrato e processo non si applicano regole corrispondenti agli articoli 44, 45, 48, 50 e 295. III. In pendenza del procedimento arbitrale non possono essere proposte domande giudiziali aventi ad oggetto l'invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato.	**ART. 819 ter** **Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria** I. La competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice. La sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43. L'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata proposizione dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio. II. Nei rapporti tra arbitrato e processo non si applicano regole corrispondenti agli articoli 44, 45, 48, 50 e 295. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda sono fatti salvi, se questa è riproposta in sede giurisdizionale o arbitrale nel termine di tre mesi da quando divengono definitivi il lodo o la sentenza che dichiarano l'incompetenza. III. In pendenza del procedimento arbitrale non possono essere proposte domande giudiziali aventi ad oggetto l'invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato.

ART. 825	**ART. 825**

Deposito del lodo I. La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone istanza depositando il lodo in originale, o in copia conforme, insieme con l'atto contenente la convenzione di arbitrato, in originale o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Il tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto. II. Del deposito e del provvedimento del tribunale è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti dell'articolo 133, secondo comma. III. Contro il decreto che nega o concede l'esecutorietà del lodo, è ammesso reclamo mediante ricorso alla corte d'appello, entro trenta giorni dalla comunicazione; la corte, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza.	**Deposito del lodo** I. La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone istanza depositando il lodo in originale, o in copia conforme, insieme con l'atto contenente la convenzione di arbitrato, in originale o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Il tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto. II. Del deposito e del provvedimento del tribunale è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti dell'articolo 133, secondo comma. III. Contro il decreto che nega o concede l'esecutorietà del lodo, è ammesso reclamo mediante ricorso al collegio, entro un mese dalla comunicazione; il collegio, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza.

ART. 828 **Impugnazione per nullità** I. L'impugnazione per nullità si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla corte d'appello nel cui distretto è la sede dell'arbitrato. II. L'impugnazione non è più proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione. III. L'istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione; tuttavia il lodo può essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla comunicazione dell'atto di correzione.	**ART. 828** **Impugnazione per nullità** I. L'impugnazione per nullità si propone, nel termine di tre mesi dalla notificazione del lodo, davanti al tribunale del capoluogo nel cui distretto è la sede dell'arbitrato. II. L'impugnazione non è più proponibile decorsi sei mesi dalla data dell'ultima sottoscrizione. III. L'istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione; tuttavia il lodo può essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla comunicazione dell'atto di correzione.

ART. 830	**ART. 830**

Decisione sull'impugnazione per nullità I. La corte d'appello decide sull'impugnazione per nullità e, se l'accoglie, dichiara con sentenza la nullità del lodo. Se il vizio incide su una parte del lodo che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullità parziale del lodo. II. Se il lodo è annullato per i motivi di cui all'articolo 829, commi primo, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11) o 12), terzo, quarto o quinto, la corte d'appello decide la controversia nel merito salvo che le parti non abbiano stabilito diversamente nella convenzione di arbitrato o con accordo successivo. Tuttavia, se una delle parti, alla data della sottoscrizione della convenzione di arbitrato, risiede o ha la propria sede effettiva all'estero, la corte d'appello decide la controversia nel merito solo se le parti hanno così stabilito nella convenzione di arbitrato o ne fanno concorde richiesta. III. Quando la corte d'appello non decide nel merito, alla controversia si applica la convenzione di arbitrato, salvo che la nullità dipenda dalla sua invalidità o inefficacia. IV. Su istanza di parte anche successiva alla proposizione dell'impugnazione, la corte d'appello può sospendere con ordinanza l'efficacia del lodo, quando ricorrono gravi motivi.	**Decisione sull'impugnazione per nullità** I. Il tribunale decide sull'impugnazione per nullità e, se l'accoglie, dichiara con sentenza la nullità del lodo. Se il vizio incide su una parte del lodo che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullità parziale del lodo. II. Se il lodo è annullato per i motivi di cui all'articolo 829, commi primo, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11) o 12), terzo, quarto o quinto, il tribunale decide la controversia nel merito salvo che le parti non abbiano stabilito diversamente nella convenzione di arbitrato o con accordo successivo. Tuttavia, se una delle parti, alla data della sottoscrizione della convenzione di arbitrato, risiede o ha la propria sede effettiva all'estero, il tribunale decide la controversia nel merito solo se le parti hanno così stabilito nella convenzione di arbitrato o ne fanno concorde richiesta. III. Quando il tribunale non decide nel merito, alla controversia si applica la convenzione di arbitrato, salvo che la nullità dipenda dalla sua invalidità o inefficacia. IV. Su istanza di parte anche successiva alla proposizione dell'impugnazione, il tribunale può sospendere con ordinanza l'efficacia del lodo, quando ricorrono gravi motivi.

ART. 831 **Revocazione ed opposizione di terzo** I. Il lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, è soggetto a revocazione nei casi indicati nei numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo. II. Se i casi di cui al primo comma si verificano durante il corso del processo di impugnazione per nullità, il termine per la proposizione della domanda di revocazione è sospeso fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità.	**ART. 831** **Revocazione ed opposizione di terzo** I. Il lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, è soggetto a revocazione nei casi indicati nei numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo. II. Se i casi di cui al primo comma si verificano durante il corso del processo di impugnazione per nullità, il termine per la proposizione della domanda di revocazione è sospeso fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità.

III. Il lodo è soggetto ad opposizione di terzo nei casi indicati nell'articolo 404. Le impugnazioni per revocazione e per opposizione di terzo si propongono davanti alla corte d'appello nel cui distretto è la sede dell'arbitrato, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo. IV. La corte d'appello può riunire le impugnazioni per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo nello stesso processo, se lo stato della causa preventivamente proposta consente l'esauriente trattazione e decisione delle altre cause.	III. Il lodo è soggetto ad opposizione di terzo nei casi indicati nell'articolo 404. Le impugnazioni per revocazione e per opposizione di terzo si propongono davanti al tribunale del capoluogo nel cui distretto è la sede dell'arbitrato, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo. IV. Il tribunale può riunire le impugnazioni per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo nello stesso processo, se lo stato della causa preventivamente proposta consente l'esauriente trattazione e decisione delle altre cause.

[Capo … - Definizione dell'arretrato dinanzi alla corte di cassazione.]

Art. 1 – Individuazione dell'arretrato dinanzi alla corte di cassazione.

1. I giudizi civili pendenti dinanzi alla corte di cassazione alla data del 1.1.2012 ed iscritti a ruolo generale negli anni fino a tutto il 2011, diversi da quelli rimessi alle sezioni unite e per i quali non sia stato ancora emesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio o della pubblica udienza, ovvero non sia stata redatta e depositata la relazione prevista dall'art. 380-bis del codice di procedura civile, sono definiti con le modalità previste dagli articoli seguenti.

Art. 2 – Fissazione di termini di ufficio per le difese scritte delle parti.

1. Nei giudizi di legittimità di cui all'articolo precedente sono di ufficio fissati alle parti i seguenti termini perentori per depositare in cancelleria memoria ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile:

a) per i giudizi iscritti al ruolo generale negli anni fino al 2008 compreso: entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per i giudizi iscritti al ruolo generale nell'anno 2009: entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) per i giudizi iscritti al ruolo generale nell'anno 2010: entro l'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) per i giudizi iscritti al ruolo generale nell'anno 2011: entro l'ultimo giorno del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il pubblico ministero può depositare in cancelleria le sue conclusioni scritte entro il termine perentorio di un mese a decorrere da ciascuno di quelli previsti al comma 1.

3. Con la memoria prevista al comma 1 la parte può invitare il pubblico ministero a formulare le sue conclusioni.

Art. 3 – Improcedibilità per inattività delle parti.

1. Se nessuna delle parti deposita la memoria ai sensi dell'articolo 378, ovvero un'istanza di prosecuzione del processo, entro i termini indicati al primo comma dell'articolo precedente, il ricorso è dichiarato improcedibile.

Art. 4 – Organizzazione del lavoro della corte di cassazione sull'arretrato.

1. Con provvedimento tabellare immediatamente esecutivo del primo presidente della corte di cassazione, salve le definitive determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, sono stabiliti:

a) i criteri di assegnazione dei singoli ricorsi arretrati alla data di cui all'art. 1) a tutti i consiglieri in servizio;

b) i criteri di formazione dei calendari delle adunanze in camera di consiglio;

c) i termini per la definizione del contenzioso pendente, formulati per categorie omogenee di ricorsi in relazione al loro oggetto ed al tempo di iscrizione al ruolo generale.

2. Il provvedimento è divulgato, anche per estratto, con adeguate forme di pubblicità e comunque pubblicato sul sito internet della corte.

Art. 5 – Nomina del consigliere relatore.

1. Decorso il termine di un mese dalla scadenza dei termini perentori previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2, il presidente di sezione o un consigliere da lui delegato nomina il relatore, se del caso anche previa riassegnazione, tra tutti i consiglieri di ciascuna sezione in ragione dei criteri di ripartizione interni previsti dal provvedimento tabellare previsto dall'articolo 4.

2. Ogni consigliere non può essere destinato esclusivamente alla trattazione dell'arretrato, né esclusivamente alla trattazione dei ricorsi diversi da quelli di cui al primo comma.

3. Il relatore non può essere sostituito, se non per trasferimento, anche ad altra sezione, o per motivate esigenze di servizio.

Art. 6 – Fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

1. Sentito il consigliere relatore, il presidente della sezione, o un consigliere da lui delegato, fissa per la decisione del ricorso l'adunanza in camera di consiglio secondo un calendario stabilito mensilmente dal primo presidente e pubblicato entro il giorno dieci del mese precedente sul sito internet della Corte di cassazione, in applicazione dei criteri previsti dal provvedimento tabellare previsto dall'articolo 4.

2. Dell'adunanza è dato avviso dalla cancelleria ai difensori delle parti almeno venti giorni prima, anche soltanto a mezzo fax o posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata.

3. Le parti possono depositare memorie ulteriori, anche per replicare alle conclusioni scritte del pubblico ministero, entro i cinque giorni antecedenti la data dell'adunanza.

Art. 7 – Decisione in camera di consiglio.

1. Il collegio provvede con ordinanza all'esito dell'adunanza in camera di consiglio, alla quale non sono ammessi ulteriori interventi, scritti od orali, delle parti o del pubblico ministero.

2. Non costituisce motivo di astensione obbligatoria, né di ricusazione, del presidente o di alcuno dei consiglieri del collegio decidente la circostanza che egli abbia redatto l'eventuale relazione prevista dall'art. 380-bis del codice di procedura civile, anche se non ancora comunicata.

Art. 8 – Rimessione alla pubblica udienza.

1. Nei casi di particolare importanza, il presidente della sezione può disporre che il ricorso sia trattato comunque in pubblica udienza; nello stesso senso può disporre il collegio decidente all'esito della camera di consiglio, anche su istanza di una delle parti.

2. Si applicano, in tal caso, gli articoli 377 e seguenti del codice di procedura civile, con esclusione degli articoli 380-bis e 380-ter dello stesso codice.

Art. 9 – Deposito dei provvedimenti.

1. L'ordinanza è depositata entro il termine massimo di due mesi dalla data dell'adunanza in camera di consiglio, in armonia con quanto stabilito nel provvedimento tabellare previsto dall'articolo 4, lettera c).

2. Il collegio decidente può, in relazione al singolo ricorso, fissare un termine maggiore, non superiore a sei mesi, per il deposito del provvedimento, avuto riguardo alle eventuali particolari difficoltà del caso.

Art. 10 – Contenuto dei provvedimenti.

1. L'ordinanza, premessa una sommaria illustrazione dei motivi di doglianza, è sinteticamente motivata.

2. La motivazione è, in particolare, ulteriormente semplificata:

a) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità e non sono offerti elementi ritenuti idonei a confermare o mutare l'orientamento della stessa;

b) quando il ricorso è inammissibile, improcedibile, ovvero manifestamente fondato o infondato.

MODIFICHE AL CODICE CIVILE

ART. 192 **Rimborsi e restituzioni** I. Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'articolo 186. II. È tenuto altresì a rimborsare il valore dei beni di cui all'articolo 189, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l'atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia. III. Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune. IV. I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione; tuttavia il giudice può autorizzarli in un momento anteriore se l'interesse della famiglia lo esige o lo consente. V. Il coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il quarto comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili.	**ART. 192** **Rimborsi e restituzioni** I. Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'articolo 186. II. È tenuto altresì a rimborsare il valore dei beni di cui all'articolo 189, primo comma, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l'atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia. III. Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune. IV. I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione; tuttavia il giudice può autorizzarli in un momento anteriore se l'interesse della famiglia lo esige o lo consente. V. Il coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il quarto comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili.

ART. 1284 **Saggio sugli interessi** I. Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari all'2,5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata	**ART. 1284** **Saggio sugli interessi** I. Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari all'2,5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata

non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. II. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. III. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.	non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. II. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. III. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale. IV. Dal momento della proposizione della domanda giudiziale, il saggio degli interessi legali è quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. V. Alla domanda giudiziale sono equiparate la domanda arbitrale e l'istanza di mediazione.

ART. 2495 **Cancellazione della società** I. Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. II. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.	**ART. 2495** **Cancellazione della società** I. Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. II. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società. III. Il processo pendente al momento della cancellazione è proseguito nei confronti della società estinta. La sentenza pronunciata nei confronti di questa, ha effetto verso i soci ed è esecutiva anche nei loro confronti.

Norma di coordinamento dei termini

Le parole "trenta giorni" sono sostituite dalle parole "un mese" negli articoli 47, 186 *quater*, 281 *quinquies*, 325, 412, 412 quater, 427, 518, 596, 641, 669 *octies*, 675, 702 bis, 840 e 179 disp. att.;

Le parole "sessanta giorni" sono sostituite dalle parole "due mesi" negli articoli 190, 275, 325, 352, 391 *bis*, 412, 429, 435, 499, 641, 644, 669 *octies*, 703, 156 disp. att. e 156 *bis* disp. att.;

Le parole "novanta giorni" sono sostituite dalle parole "tre mesi" negli articoli 644, 706, 826, 144 *quater* disp. att.;

Le parole "centoventi giorni" sono sostituite dalle parole "quattro mesi" negli articoli 571 e 641;

Le parole "sei mesi" sono sostituite dalle parole "tre mesi" negli articoli 367, 627,125 *bis* disp. att, 129 *bis* disp. att. e 133 *bis* disp. att.;

Le parole "un anno" sono sostituite dalle parole "sei mesi" nell'articolo 391 *bis*;

Nell'articolo 820 le parole "duecentoquaranta giorni" sono sostituite dalle parole "otto mesi" e le parole "centottanta giorni" sono sostituite dalle parole "sei mesi".